Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Martedì, 14 agosto — Numero 190

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Domani, 15 agosto 1906, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale".

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 422 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere alla completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, la somma stanziata nel capitolo n. 176, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 è aumentata di L. 1,543,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.
G. FUSINATO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 409 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 31 luglio 1862, n. 719;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i regolamenti per le Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, e di lettere e filosofia e per le scuole di farmacia, annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogati i regolamenti speciali per le Facoltà predette, approvati col Nostro decreto 26 ottobre 1903, n. 465 (allegati *B*, *C*, *D*, *E*) la cui applicazione era stata prorogata successivamente sino al 1° novembre 1906 con i Nostri decreti 18 febbraio 1904, n. 96, 16 ottobre 1904, n. 589, e 12 ottobre 1905, n. 550; è abrogato il regolamento per le scuole di farmacia, approvato col Nostro decreto 13 marzo 1902, n. 68, e sono pure abrogate tutte le disposizioni non conformi a quelle contenute nei regolamenti approvati col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* E. SACCHI.

N. B. — Gli articoli 3 e 14 del regolamento per la Facoltà di filosofia e lettere annesso al presente decreto, sono stati modificati col successivo R. decreto 8 luglio 1906, n. 410.

REGOLAMENTO per la Facoltà giuridica.

Art. 1.

La Facoltà di giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio e il progresso delle scienze giuridiche e sociali, e di preparare all'esercizio degli uffici e delle professioni, che a queste si riferiscono.

Art. 2.

Il corso della Facoltà di giurisprudenza dura quattro anni.

Art. 3.

In ogni Facoltà di giurisprudenza saranno dati i seguenti insegnamenti:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Diritto civile.
4. Diritto romano.
5. Diritto ecclesiastico.
6. Diritto e procedura penale.
7. Diritto commerciale.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
10. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
11. Diritto internazionale.
12. Procedura civile ed ordinamento giudiziario.
13. Storia del diritto romano.
14. Storia del diritto italiano.
15. Filosofia del diritto.
16. Economia politica.
17. Statistica.
18. Medicina legale.

Con le norme stabilite nel regolamento generale universitario, e su proposta dei rispettivi Consigli di Facoltà, potranno inoltre essere istituiti altri corsi, che siano parte di quelli sopra indicati, o giovino al complemento della coltura giuridica e sociale.

Nella istituzione di questi corsi si avrà particolare riguardo alle condizioni e alle tradizioni di ciascuna Università.

Art. 4.

I membri della Facoltà, a norma dell'art. 7 del decreto 24 novembre 1904 possono riunirsi ed associarsi, con riguardo all'affinità delle materie, aggregandosi pure professori di altre Facoltà o scuole, allo scopo di promuovere lo sviluppo speciale della coltura dei giovani in qualche ramo o gruppo di studi, ovvero per costituire istituti, scuole di perfezionamento, o seminari per le scienze o gruppi di scienze compresi nella Facoltà.

Il rettore, quando non vi sieno speciali ragioni in contrario, di cui dovrà informare il ministro, provvede perchè l'attività di questi istituti si possa svolgere nei locali universitari.

Art. 5.

Gli istituti, le scuole di perfezionamento e i seminari hanno carattere permanente e debbono essere regolati da appositi statuti, deliberati dai professori che ne fanno parte, approvati dalle Facoltà e resi esecutivi dal Ministero.

Uno dei professori dovrà sempre avere la responsabilità della direzione.

Il loro fine è di indirizzare e coadiuvare gli alunni negli studi e nelle ricerche con cui intendano perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, od affini o complementari. Vi potranno essere tenuti corsi specialissimi sopra qualche parte delle materie trattate nei corsi ordinari, o su materie affini o complementari, per ammaestrare i giovani nella conoscenza delle fonti e dei metodi di ricerca.

All'uopo potranno anche istituirsi biblioteche speciali.

Agli studenti, ed ai laureati che abbiano frequentato almeno per un anno scolastico i detti istituti, scuole o seminari sarà rilasciato un certificato, con indicazione dei lavori compiuti, a firma dei professori e col visto del rettore.

Le somme occorrenti per la creazione e il funzionamento di tali istituti saranno prelevate sulla quota del fondo delle sopratasse scolastiche, che a norma della legge 23 maggio 1903 e del decreto 24 novembre 1904, spetta a ciascuna Università.

Art. 6.

Tutti gli insegnamenti sono annuali. Fanno eccezione i corsi di diritto civile, di diritto romano, di diritto e procedura penale, di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione e di storia del diritto italiano che sono biennali.

Gli orari saranno proporzionati all'indole ed estensione della materia, secondo l'art. 93 del regolamento generale.

Art. 7.

Per ottenere l'iscrizione nella Facoltà di giurisprudenza è necessaria la licenza liceale ai termini delle disposizioni vigenti.

Art. 8.

La Facoltà propone e pubblica l'ordine consigliato per gli studi in ciascun anno, giusta l'art. 126 della legge 13 novembre 1859 e l'art. 24 del regolamento generale. Gli studenti sono liberi di variare quest'ordine, salvo pei corsi propedeutici o la cui conoscenza è presupposta da altri, che regolamenti posteriori alla legge del 13 novembre 1859 costituirono come materie separate traendole da altro contemplato da essa.

Questi devono assolutamente precedere. Perciò saranno nulle:

1° le iscrizioni ai corsi di diritto romano o di diritto civile e commerciale prese innanzi o insieme a quelle dei corsi di istituzioni di diritto romano e civile;

2° la iscrizione al corso di storia del diritto italiano presa innanzi o insieme a quelle dei corsi di storia e istituzioni di diritto romano.

3° la iscrizione al corso di scienza delle finanze e di diritto finanziario presa innanzi o insieme a quella dell'economia politica.

Gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie preparatorie di cui al presente articolo, non possono neppure sostenere gli esami delle materie a cui quelle servono di preparazione.

Art. 9.

Gli esami sono di due sorta: esami speciali ed esami di laurea.

Art. 10.

Gli esami speciali versano su tutte le materie enumerate nell'art. 3 e vengono dati separatamente per ciascuna alla fine dei rispettivi corsi. Tuttavia l'esame di diritto amministrativo e di scienza dell'amministrazione sarà unico con unica votazione, anche in quelle Facoltà dove i due insegnamenti sieno separati e affidati a diversi insegnanti.

Art. 11.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami speciali, di cui all'articolo precedente.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente alla Facoltà e in una prova orale della durata di non meno di mezz'ora, nella quale il candidato dovrà sostenere una discussione sulla sua dissertazione e sulle materie affini, e svolgere almeno due di tre tesi, ammesse dalla Commissione esaminatrice su diverse materie, che egli stesso dovrà indicare.

La dissertazione scritta dovrà essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea e in numero di copie bastevoli per essere distribuite ai membri della Commissione. Le tesi per l'esame orale dovranno essere indicate dal candidato almeno dieci giorni prima.

Art. 12.

Gli aspiranti all'ufficio di notaio debbono seguire i corsi e superare gli esami seguenti:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Istituzioni di diritto civile.
3. Diritto civile.
4. Procedura civile e ordinamento giudiziario.
5. Diritto commerciale.
6. Diritto amministrativo.
7. Diritto penale.

Art. 13.

Gli aspiranti all'ufficio di procuratore debbono seguire i corsi e superare gli esami seguenti:

1. Istituzioni di diritto civile.
2. Diritto civile.
3. Procedura civile e ordinamento giudiziario.
4. Diritto commerciale.
5. Diritto penale e procedura penale.

Art. 14.

Per la iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea o di un diploma, valgono le seguenti norme:

a) i laureati in lettere o in filosofia possono essere inscritti al secondo anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie;

b) i laureati in medicina e chirurgia, che sieno provvisti del diploma di licenza liceale, possono essere inscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, fatta eccezione delle nozioni elementari di medicina legale;

c) i laureati nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali e i laureati ingegneri, che sieno provvisti del diploma di licenza liceale, possono inscriversi al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi, e degli esami per tutte le materie;

d) coloro che hanno ottenuto il diploma di notaio o quello di procuratore in una Università del Regno, possono essere inscritti al terzo anno del corso pel conseguimento della laurea in giurisprudenza, ma avranno obbligo di assistere ai corsi e di sostenere gli esami di tutte le materie che non fanno parte del programma per ottenere il diploma di notaio o di procuratore.

Art. 15.

Il presente regolamento ha pieno vigore con l'anno scolastico 1906-907 per tutti gli studenti.

Il rettore, udita la Facoltà, potrà accordare le facilitazioni necessarie a che l'applicazione di esso si compia senza danni di carriera per gli studenti precedentemente inscritti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
P. BOSELLI.

REGOLAMENTO per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1.

La Facoltà medico-chirurgica ha per fine:

a) d'insegnare tutte le discipline attinenti agli studi della biologia umana e di promuoverne la coltura;

b) di abilitare all'esercizio professionale della medicina e della chirurgia;

c) di preparare al conseguimento di speciali diplomi.

Art. 2.

Sono insegnamenti costitutivi della Facoltà:

1. Fisica sperimentale.
2. Chimica inorganica e organica.
3. Botanica.
4. Zoologia e anatomia comparata.
5. Anatomia umana normale (descrittiva o sistematica, topografica e microscopica).
6. Fisiologia.
7. Patologia generale.
8. Farmacologia sperimentale e tossicologia.
9. Anatomia ed istologia patologica.
10. Patologia speciale medica dimostrativa.
11. Patologia speciale chirurgica dimostrativa.
12. Clinica medica generale e semeiotica.
13. Clinica pediatrica.
14. Clinica chirurgica generale, semeiotica e medicina operatoria.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Clinica oculistica.
17. Clinica delle malattie nervose e mentali.
18. Igiene e polizia medica.
19. Medicina legale.
20. Clinica dermosifilopatica.

I primi sei di questo elenco sono insegnamenti preparatorî o di primo grado; gli altri sono insegnamenti di applicazione o di secondo grado.

Art. 3

Tenendo conto dei particolari bisogni dell' insegnamento e delle Facoltà, si possono impartire, su proposta della Facoltà stessa, e udito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, oltre gl' insegnamenti indicati nel precedente articolo, anche insegnamenti complementari.

Art. 4.

Tutti gl' insegnamenti, sia quelli obbligatorî, sia quelli complementari, debbono essere dimostrativi; e, salvo condizioni speciali, riconosciute dalla Facoltà, essi si devono associare ad esercitazioni pratiche per gli studenti inscritti al corso.

Per le esercitazioni pratiche gl'inscritti pagheranno speciali contributi secondo le norme stabilite nel regolamento generale universitario. S' intendono però escluse le esercitazioni cliniche, per le quali nessun contributo dovrà essere corrisposto.

Art. 5.

Per ottenere l' inscrizione alla Facoltà è necessaria la licenza liceale. L' intiero corso di medicina e chirurgia si compie in sei anni, al termine dei quali si può conseguire la laurea.

Tutti gl' ingnamenti sono annuali, eccetto quelli di anatomia umana normale, di clinica medica e di clinica chirurgica, che sono triennali, e quelli di fisica, fisiologia e di anatomia ed istologia patologica, che sono biennali.

Quando l'insegnamento di zoologia ed anatomia comparata o quello di chimica organica ed inorganica fossero divisi ciascuno in due corsi con cattedre distinte, gli studenti dovranno frequentare ambedue i detti corsi, ma potranno dare un solo esame complessivo.

Art. 6.

I professori di chimica, di fisica, di botanica e di zoologia e anatomia comparata compileranno speciali programmi, per gli studenti di medicina, sui quali questi dovranno sostenere l'esame.

Tali programmi conterranno tutta la materia, svolta con quella estensione e profondità che sarà ritenuta necessaria per la coltura medica.

Art. 7.

La Facoltà propone e pubblica l'ordine consigliato per gli studi in ciascun anno, giusta l'art. 126 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 e l'art. 21 del regolamento generale universitario.

Gli studenti sono liberi di variare quest'ordine; però non possono inscriversi ai corsi di applicazione di cui all'art. 2, se prima non hanno seguito regolarmente i corsi costitutivi preparatorî per il numero di anni voluto.

Art. 8.

Gli studenti che non abbiano superato gli esami degl'insegnamenti preparatorî, non possono essere ammessi agli esami dei corsi di applicazione; e coloro, che non hanno sostenuto gli esami di patologia generale, di farmacologia e tossicologia e delle patologie speciali medica e chirurgica, non possono essere ammessi agli esami degli altri insegnamenti di applicazione.

Art. 9.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea che viene trasmessa al preside. La dissertazione dovrà essere consegnata e depositata alla segreteria almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea insieme con l'indicazione delle tesi orali.

Il preside della Facoltà farà esaminare la dissertazione da un insegnante della materia o di materia affine.

Tutti i membri della Commissione possono prendere conoscenza della dissertazione.

La discussione durerà non meno di quaranta minuti.

Art. 10.

1. Gli studenti forniti di licenza liceale, che hanno compiuto tre anni nella Facoltà di scienze ed hanno sostenuto tutti gli esami relativi indicati dalla Facoltà di scienze, possono passare al 3° anno della Facoltà medico-chirurgica con l'obbligo di iscriversi ai corsi e superare gli esami prescritti per gli studenti di medicina.

2. I laureati in scienze naturali o in agraria, forniti di licenza liceale, possono essere inscritti al 3° anno con gli stessi obblighi degli studenti di cui al n. 1. Qualora abbiano già frequentato un corso triennale di anatomia normale colle relative esercitazioni, un corso biennale di fisiologia ed un corso annuale di patologia generale e ne abbiano superati i relativi esami, possono essere iscritti al quarto anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le altre materie prescritte per gli studenti di medicina.

3. I laureati in matematica e i laureati in fisica, forniti di licenza liceale, possono essere iscritti al 2° anno, con l' obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie prescritte per gli studenti di medicina, salvo quelle nelle quali avessero già superato gli esami.

4. I laureati in chimica, che hanno la licenza universitaria in scienze naturali, ed i laureati in chimica e farmacia seguono, se forniti di licenza liceale, la condizione dei laureati in scienze naturali di cui al n. 2.

I laureati in chimica forniti di licenza liceale e che hanno la licenza universitaria in scienze fisico-matematiche od in chimica, seguono le condizioni dei laureati in matematica e fisica di cui al n. 3.

5. I laureati in medicina veterinaria, forniti di licenza liceale, seguono la condizione dei laureati in scienze naturali di cui al n. 2.

6. Coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè siano forniti pure del diploma di licenza liceale, possono essere iscritti al secondo anno; essi non hanno l'obbligo di frequentare i corsi prescritti pel diploma di farmacia, ma debbono sostenere nuovamente, fatta eccezione della chimica, tutti gli esami già superati pel conseguimento del predetto diploma, ed hanno inoltre l'obbligo di frequenza dei corsi e degli esami per tutte le altre materie richieste per la laurea in medicina e chirurgia.

7. Gli ingegneri civili ed industriali, forniti di licenza liceale, possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, fatta eccezione della chimica e della fisica.

8. I laureati in filosofia e lettere e i laureati in giurisprudenza possono essere inscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie prescritte per la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 11.

Gli insegnamenti della Facoltà potranno raggrupparsi, secondo l'affinità delle materie, associando anche insegnamenti di altre Facoltà, ed essere costituiti in « istituti » o « scuole di perfezionamento ».

Art. 12.

Possono costituirsi i seguenti istituti:

1. Istituto anatomico.
2. Istituto fisiologico.
3. Istituto patologico.
4. Istituto di farmacologia e tossicologia.
5. Istituto di clinica medica (clinica e patologia speciale medica e clinica pediatrica).
6. Istituto di clinica chirurgica (clinica e patologia speciale chirurgica, clinica dermosifilopatica, clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica).
7. Istituto ostetrico-ginecologico.

8. Istituto di igiene e polizia medica.
9. Istituto di medicina legale.
10. Istituto neuro-psichiatrico (clinica delle malattie nervose e mentali, psicologia e antropologia criminale);

e le seguenti scuole:

1. Scuola per gli ufficiali sanitari (comunali e marittimi).
2. Scuola per i periti medici giudiziari.
3. Scuola di odontojatria e protesi dentaria.

Art. 13.

Agli istituti o scuole non possono iscriversi che i laureati in medicina. Alla scuola d'igiene potranno iscriversi anche i laureati in ingegneria, veterinaria, chimica pura, chimica e farmacia, scienze naturali e agraria, ed i licenziati in farmacia; ed agli istituti di anatomia, fisiologia, patologia anche i laureati in scienze naturali e in filosofia.

Art. 14.

Gli istituti si costituiscono liberamente fra professori ufficiali e liberi docenti per associazione di cattedre affini o complementari.

I singoli insegnanti costituiscono il Consiglio dell'istituto, di cui è direttore il titolare dalla cattedra, che gli dà il nome.

Art. 15.

Gli istituti potranno costituirsi col consenso di tutti i professori che dovranno farne parte.

Essi dovranno presentare al ministro la domanda relativa, accompagnata da uno schema di regolamento interno, e dalla dimostrazione di possedere tutti i mezzi atti a raggiungere lo scopo che si prefiggono, sia rispetto al personale insegnante, sia rispetto al materiale. Per ragioni speciali potranno essere dotati dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 16.

Gli insegnamenti negli istituti durano un anno scolastico. I corsi in esso professati potranno fondersi coi corsi di Facoltà, ma per lo meno due ore settimanali di insegnamento, per ciascun corso, saranno riservate ai soli iscritti.

I corsi liberi professati nell'istituto, quando siano in armonia con tutte le norme prescrittte per l'esercizio della libera docenza, saranno equiparati ai corsi liberi di Facoltà.

Art. 17.

Il Consiglio dell'istituto può, udita la Facoltà, imporre contributi speciali d'iscrizione, di laboratorio e di diploma.

All'effetto dei contributi scolastici, gli aspiranti ai diplomi speciali saranno considerati come uditori.

Art. 18.

Alla dotazione degli istituti concorrono per metà tutti i contributi speciali di cui all'articolo precedente, che dovranno essere pagati da coloro che vi facciano esercizi o compiano lavori. La rimanente metà sarà devoluta a remunerazione agli insegnanti, assistenti e inservienti.

Art. 19.

L'istituto rilascia un diploma firmato dal direttore dell'istituto o dal rettore, e, ove stabilisca degli esami, un certificato dei punti ottenuti.

Art. 20.

Le scuole hanno uno scopo pratico di perfezionamento. Salve le disposizioni del R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, esse si regolano sulle stesse norme degli istituti, ma sono indipendenti dall'orario scolastico e possono valersi di insegnanti che non siano professori dell'Università.

Art. 21.

Il valore dei diplomi sarà determinato dal Ministero della pubblica istruzione; per quelli della scuola d'igiene, di concerto col Ministero degli interni; per quelli della scuola per i periti medici, d'accordo col Ministero di grazia e giustizia.

Art. 22.

Oltre gli istituti o scuole di cui all'art. 15, altre scuole ed istituti potranno costituirsi dal ministro, su proposta della Facoltà ed udito il Consiglio superiore.

Articolo transitorio.

Art. 23.

Il presente regolamento avrà pieno vigore coll'anno scolastico 1906-907 per tutti gli studenti.

Il rettore, udita la Facoltà, potrà accordare le facilitazioni necessarie a che l'applicazione di esso si compia senza danni di carriera per gli studenti precedentemente inscritti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
P. BOSELLI.

REGOLAMENTO per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 1.

La Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali ha per fine:

a) di mantenere e di estendere la coltura scientifica della nazione;

b) di fornire gl'insegnamenti scientifici, oltrechè ai propri studenti, anche a quelli delle altre Facoltà e scuole speciali;

c) di preparare gli studenti al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento;

d) di abilitare all'ammissione alle scuole d'applicazione per gl'ingegneri.

Art. 2.

Gl'insegnamenti costitutivi della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sono i seguenti:

1. Fisica sperimentale.
2. Chimica inorganica.
3. Chimica organica.
4. Mineralogia.
5. Botanica.
6. Geologia.
7. Zoologia.
8. Anatomia e fisiologia comparate.
9. Analisi algebrica.
10. Analisi infinitesimale.
11. Geometria analitica.
12. Geometria proiettiva con disegno.
13. Geometria descrittiva con disegno.
14. Disegno d'ornato e di architettura elementare, (che potrà essere dato nell'Istituto di Belle Arti, quando esista nella città dove ha sede l'Università).
15. Meccanica razionale.
16. Geodesia teoretica.
17. Fisica matematica.
18. Analisi superiore.
19. Geometria superiore.
20. Meccanica superiore.

I tre ultimi insegnamenti possono assumere la denominazione comune di matematiche superiori. Questi insegnamenti sono tutti obbligatori, e sono pure obbligatori quelli di istologia o fisiologia generale e quello di astronomia, nelle Università dove esistono.

È inoltre obbligatorio un corso speciale di matematiche per i chimici e per i naturalisti, che sarà dato per incarico.

Art. 3.

Alcuni degli insegnamenti indicati nel precedente articolo potranno essere riuniti in uno solo. Insegnamenti complementari potranno aggiungersi, secondo le norme del regolamento generale universitario, tenendo conto dei particolari bisogni delle singole Facoltà.

Art. 4.

Il corso di studi nelle Facoltà di scienze dura quattro anni.

Possono esservi inscritti tanto coloro che hanno la licenza liceale, quanto coloro che hanno la licenza della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici o gli altri designati agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento generale.

Art. 5.

Gli insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teorico-dimostrative e sperimentali e mediante esercizi pratici nei gabinetti e laboratorî. Gli esercizi che formano parte integrante di un corso sono obbligatorî per gli studenti che vi sono iscritti.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non siasi iscritto almeno a tre insegnamenti obbligatorî.

A questo effetto si considerano come insegnamenti obbligatorî anche i complementari, nei quali lo studente sostenga l'esame, le conferenze, purchè siano almeno in numero di tre per settimana, e le esercitazioni pratiche annuali designate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 6.

Nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali si dànno tre sorta di prove:

1° esami speciali;
2° esami pratici;
3° esami di laurea.

Art. 7.

Gli esami speciali si dànno di regola alla fine dei singoli corsi.

Art. 8.

Le prove pratiche per le scienze prevalentemente sperimentali o di osservazione consistono in esperienze ed osservazioni, e per le altre in esercitazioni scritte o grafiche relative alla scienza o ramo di scienza su cui verte la prova.

Le modalità saranno fissate dalla Facoltà caso per caso.

Art. 9.

I professori potranno assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e le prove sperimentali serviranno di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche della stessa materia.

Art. 10.

Nella Facoltà di scienze si conferiscono due gradi: la licenza e la laurea. Per la licenza si richiedono due anni di studio, e per la laurea altri due anni dopo conseguita la licenza.

Art. 11.

Il Consiglio di Facoltà, fermo il disposto degli articoli seguenti, indicherà quali siano gli esercizi obbligatori per il conseguimento dei singoli gradi, e quali di essi possano essere compresi nel numero dei corsi obbligatorî all'effetto dell'iscrizione di cui all'articolo 5.

Art. 12.

La Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali conferisce due licenze per le scienze fisico-matematiche, una per le scienze naturali, e una per la chimica, e quattro lauree: in matematica, in fisica, in chimica e in scienze naturali.

Art. 13.

Le due licenze per le scienze fisico-matematiche sono:

a) la licenza che conduce alle lauree universitarie, per la quale lo studente dovrà avere frequentato i corsi delle seguenti materie e aver superato gli esami speciali su di esse:

1. Fisica sperimentale (corso biennale).
2. Chimica inorganica ed organica.
3. Analisi algebrica.
4. Analisi infinitesimale.
5. Geometria analitica.
6. Geometria proiettiva e descrittiva, con disegno.

b) la licenza, che conduce alla scuola d'applicazione per gli ingegneri, per ottenere la quale lo studente dovrà avere frequentato i corsi delle seguenti materie e aver superato gli esami speciali su di esse:

1. Fisica sperimentale (corso biennale).
2. Chimica inorganica ed organica.
3. Analisi algebrica.
4. Analisi infinitesimale.
5. Geometria analitica.
6. Geometria proiettiva e descrittiva, con disegno.
7. Mineralogia.
8. Disegno di ornato e di architettura elementare.

Se la chimica inorganica e la chimica organica costituiscono un solo corso, tutti gli studenti dovranno sostenere l'esame sull'intera materia. Se la chimica inorganica e la chimica organica costituiscono due corsi distinti, i soli studenti che aspirano alla laurea in chimica o fisica dovranno sostenerne separatamente l'esame; gli altri frequenteranno i due corsi, ma daranno un solo esame complessivo su apposito programma approvato dalla Facoltà.

Art. 14.

Nelle Facoltà dove la geometria proiettiva e la descrittiva, con disegno, costituiscono due corsi distinti, gli studenti, che aspirano alla laurea in matematica, dovranno dare un esame speciale per ciascuno dei due corsi; quelli invece, che aspirino alla laurea in fisica, e quelli che aspirino alla seconda delle due licenze, delle quali si tratta nell'articolo precedente, potranno dare un solo esame complessivo su apposito programma approvato dalla Facoltà.

Per i corsi di matematica del primo biennio le Facoltà stabiliranno i programmi di esami per gli aspiranti all'una o all'altra delle due licenze di cui all'articolo precedente.

I corsi di matematica saranno accompagnati da numerosi esercizi.

Gli studenti, che abbiano ottenuto la prima delle indicate licenze, otterranno anche la seconda quando abbiano frequentato i corsi di mineralogia e di disegno di ornato e architettura elementare, e superati i relativi esami. Le Facoltà, caso per caso, determineranno quali prove debba subire lo studente che è provvisto della seconda delle dette licenze, per ottenere la prima.

Art. 15.

Le tavole di disegno di geometria proiettiva e descrittiva di cui ai numeri 6 *a)*, 6 *b)* dell'art. 13, devono essere eseguite nella scuola durante il corso dell'anno sotto la sorveglianza del professore o dell'assistente.

L'esame, così per la geometria proiettiva come per la descrittiva, comprende pure il disegno. Nella votazione, che è unica, sarà tenuto conto, oltre che delle risposte agli interrogatorî sulla parte tecnica e dei disegni eseguiti durante l'anno, anche delle prove pratiche finali di disegno che la Commissione esaminatrice giudicasse di dovere ordinare.

Art. 16.

Per ottenere la licenza in scienze naturali, lo studente dovrà avere frequentato i corsi delle seguenti materie e aver superato gli esami speciali su di esse:

1. Fisica sperimentale (corso biennale).

2. Chimica inorganica ed organica.
3. Botanica.
4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate.
5. Istologia e fisiologia generale (nelle Università dove esiste).
6. Corso speciale di matematiche.

Se la chimica inorganica e l'organica saranno insegnate a parte, lo studente dovrà frequentare i due corsi e sostenere un esame speciale per ciascuno di essi. Lo stesso dovrà farsi per la zoologia e per l'anatomia e fisiologia comparate, quando siano insegnate a parte in due corsi distinti.

Inoltre lo studente dovrà avere fatto per un anno un seguito regolare di esercizi pratici di chimica e uno di esercizi pratici di fisica.

Lo studente avrà facoltà di seguire il corso di mineralogia e sottoporsi all'esame su questo corso, anche prima della licenza, e, in tal caso, ne sarà dispensato nel biennio della laurea.

Art. 17.

Per ottenere la licenza in chimica lo studente dovrà avere frequentato i corsi delle seguenti materie e aver superato gli esami speciali su di essi:

1. Fisica sperimentale (corso biennale).
2. Chimica inorganica e organica.
3. Mineralogia.
4. Corso speciale di matematiche.
5. Una materia scelta fra quelle di scienze naturali.

Inoltre lo studente dovrà fare nel 1° anno un corso pratico di preparazioni chimiche o di ripetizioni delle esperienze di lezione, e nel 2° anno un corso di esercizi di analisi chimica qualitativa, ed un corso di esercizi pratici di fisica; e su tutte queste materie dovrà sostenere una prova pratica.

Se la chimica inorganica e l'organica saranno insegnate a parte lo studente dovrà frequentare i due corsi e sostenere un esame speciale per ciascuno di essi.

Art. 18.

Per essere ammesso al 2° biennio per la laurea in matematiche, lo studente dovrà avere il relativo certificato di licenza in scienze fisico-matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea in matematiche, lo studente dovrà aver superato, avendone frequentato i corsi, gli esami sulla meccanica razionale, e su altri quattro corsi scelti fra quelli di geodesia teoretica, fisica matematica, analisi superiore, meccanica superiore, geometria superiore, astronomia (ove esiste l'insegnamento), o fra gli altri che fossero indicati dalla Facoltà. Questi corsi potranno essere biennali, su parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 19.

Per essere ammesso al 2° biennio per la laurea in fisica, lo studente dovrà avere il relativo certificato di licenza in scienze fisico-matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea in fisica, lo studente dovrà aver frequentato i sei corsi e superato i relativi esami delle seguenti materie:

1. Mineralogiia
2. Meccanica razionale.
3. Fisica matematica.
4. Fisica complementare.
5. Fisica terrestre, oppure astronomia (a scelta dello studente).
6. Chimica fisica, oppure elettrotecnica (a scelta dello studente).

Ove tutti o alcuni degli insegnamenti, di cui ai numeri 4, 5 e 6 non siano impartiti a titolo ufficiale nella Università o in altro Istituto di studi superiori del medesimo luogo, lo studente dovrà completare il numero prescritto di sei, scegliendo fra gl'insegnamenti indicati a tale fine dalla Facoltà.

Inoltre lo studente dovrà frequentare nel terzo e nel quarto anno il laboratorio di fisica e, per un semestre, quello di chimica.

Lo studente, che non provenga dall'Istituto tecnico, dovrà aver superato nel primo e nel secondo biennio una prova di disegno a mano libera.

Art. 20.

Per essere ammesso al 2° biennio per la laurea in scienze naturali, lo studente dovrà avere il certificato di licenza in scienze naturali.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze naturali lo studente dovrà aver frequentato i corsi e aver superato gli esami speciali di geologia, di mineralogia, di anatomia umana e di fisiologia umana (corsi speciali di un anno) e due altri corsi scelti fra quelli di geografia fisica, paleontologia e antropologia.

Quando nella Facoltà non esistano questi insegnamenti dati a titolo ufficiale, o non ve ne sia che uno, la Facoltà designerà i corsi fra i quali lo studente dovrà scegliere quelli da seguire.

Lo studente dovrà frequentare un laboratorio di scienze naturali per due anni, e per un anno altri due laboratori, e superare alla fine del biennio e dell'anno, rispettivamente, le prove pratiche stabilite dalla Facoltà.

Inoltre lo studente che non provenga dall'Istituto tecnico dovrà avere superato nel 1° o nel 2° biennio una prova di disegno a mano libera.

Art. 21.

Salve le disposizioni dell'articolo seguente, per ssere ammesso al 2° biennio per la laurea in chimica, lo studente dovrà avere il certificato di licenza in chimica.

Per essere ammesso all'esame di laurea in chimica, lo studente dovrà aver superato gli esami speciali in chimica farmaceutica o tossicologica (corso di un anno) e di chimica fisica, ove esista l'insegnamento, oppure di altro insegnamento di chimica espressamente indicato dalla Facoltà stessa, e di altri due corsi a scelta tra quelli indicati dalla Facoltà. Se non ci sarà nessun insegnamento complementare di chimica, i corsi a scelta dello studente saranno tre.

Inoltre lo studente dovrà frequentare per due anni il laboratorio di chimica inorganica ed organica, occupandosi nel 3° anno di chimica analitica quantitativa e nel 4° anno di lavori sperimentali in chimica inorganica ed organica o in chimica fisica, sostenendo alla fine del 3° anno una prova pratica. Di più dovrà attendere per un semestre ad esercizi di fisica.

Art. 22.

Al 2° biennio per la laurea in scienze naturali potranno essere ammessi anche coloro che sono forniti della licenza in scienze fisico-matematiche o di quella in chimica, purchè abbiano frequentato regolarmente i corsi delle materie prescritte per la licenza in scienze naturali, fatta eccezione del corso speciale di matematica per quelli che sono forniti di una delle licenze in scienze fisico-matematiche.

Al secondo biennio per la laurea in chimica potranno essere ammessi gli studenti forniti di una delle licenze in scienze fisico-matematiche o di quella in scienze naturali, purchè abbiano frequentato per un anno il laboratorio di chimica generale e sostenuto una prova pratica di chimica analitica. Essi dovranno frequentare anche il corso di mineralogia e superarvi l'esame, se già non lo abbiano seguito e non ne abbiano superato l'esame nel 1° biennio.

Art. 23.

Per ottenere una laurea occorre aver subito tutti gli esami e le prove indicate, aver frequentato regolarmente i laboratori secondo che è prescritto, e presentare una dissertazione sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle scienze, che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

La dissertazione di laurea sarà presentata insieme a dodici copie di un riassunto di essa, nel quale il candidato avrà esposto

il piano del suo lavoro, lo svolgimento e le conclusioni del medesimo.

Per la laurea in fisica, in chimica e in scienze naturali il lavoro, a cui si riferisce la dissertazione, sarà preferibilmente d'indole sperimentale.

La dissertazione dovrà essere depositata in segreteria almeno un mese prima del giorno fissato dal Consiglio di Facoltà per la sessione degli esami di laurea, insieme con l'indicazione di tre tesi orali, che lo studente si offre di svolgere davanti la Commissione esaminatrice, scelte fra materie obbligatorie, diverse da quella che forma oggetto della dissertazione.

Art. 24.

Per la laurea in fisica, in scienze naturali e in chimica il candidato dovrà prima dell'esame orale compiere due prove pratiche, una delle quali relativa alla scienza che ha formato oggetto della dissertazione di laurea, e la seconda in altra delle materie il cui esame sia obbligatorio per il conseguimento della laura, a scelta dello studente.

Per la laurea in chimica, la prova pratica in chimica dovrà sempre comprendere un'analisi qualitativa e un'analisi quantitativa.

Per queste prove pratiche sarà, volta per volta, assegnato dalla Commissione il tempo ritenuto necessario a compierle, e stabilito il luogo ove abbiano ad eseguirsi, nonchè le modalità della sorveglianza.

Art. 25.

Della Commissione per l'esame di laurea, formata come prescrive l'art. 39 del regolamento generale universitario, farà parte l'insegnante sotto la cui direzione e nel cui laboratorio sarà stata preparata la dissertazione.

Nella Università di Napoli la Commissione per l'esame di laurea in fisica sarà formata dai Consigli riuniti della Facoltà di matematica e della Facoltà di scienze naturali; in tale caso la presidenza dei Consigli riuniti, la presidenza della Commissione esaminatrice, la firma del diploma di leurea spetteranno al preside più anziano e in sua mancanza all'altro preside.

Art. 26.

La prova orale consisterà nella discussione della dissertazione e di almeno due tesi orali fra quelle presentate dal candidato, e inoltre nella discussione del risultato delle prove pratiche.

La durata complessiva della prova orale non sarà minore di quaranta minuti.

Art. 27.

Per ciò che riguarda la iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di un nuovo diploma nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, valgono le seguenti norme:

I. — Per la laurea in matematica.

1. I laureati in fisica possono essere iscritti al 4° anno, coll'obbligo di frequentare due corsi di matematica del 2° biennio, diversi da quelli che hanno già seguiti, e di sostenere i relativi esami speciali.

2. I laureati in chimica, o in chimica e farmacia, che non abbiano conseguito una delle licenze universitarie in scienze fisico-matematiche, possono essere inscritti al secondo anno della Facoltà, con l'obbligo della frequenza dei corsi e degli esami per tutte le materie proprie della sezione, eccettuate quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

3. I laureati in scienze naturali, che non abbiano conseguita una delle licenze universitarie in scienze fisico-matematiche, possono essere inscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie della sezione, eccettuate la chimica, la fisica e la mineralogia.

4. I laureati in chimica e quelli in scienze naturali, che abbiano conseguita una delle licenze universitarie in scienze fisico-matematiche, possono essere iscritti al terzo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie del 2° biennio, tranne quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale obbligo nei loro studi anteriori.

5. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere iscritti al 3° anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie prescritte pel secondo biennio; eccettuate la meccanica razionale e la geodesia, ove essi abbiano frequentati tali corsi in Università e istituti superiori, in cui le due materie non sono insegnate in modo diverso agli aspiranti al diploma d'ingegnere ed agli aspiranti alla laurea in matematica.

6. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazioni di corso.

II. — Per la laurea in fisica.

1. I laureati in matematica possono essere iscritti al 3° anno, essendo però obbligati a frequentare i corsi ed a subire gli esami di tre almeno delle materie indicate sopra all'art. 19, per le quali essi non abbiano di già soddisfatto a tale obbligo, e dovendo inoltre frequentare per tutto il biennio il laboratorio di fisica ed attendere, per sei mesi almeno, ad esercizi pratici di chimica.

2. I laureati in chimica e in chimica e farmacia:

a) se hanno conseguita una delle licenze universitarie in scienze fisico-matematiche, possono essere iscritti al 3° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami sulle materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

b) se hanno conseguito la licenza in scienze naturali o in chimica, possono essere iscritti al 2° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami sulle materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

3. I laureati in scienze naturali:

a) se non hanno conseguita una delle licenze universitarie in scienze fisico-matematiche, possono essere iscritti al 2° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie del 1° biennio della sezione fisico-matematica e del secondo biennio della sezione fisica, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

b) se hanno conseguito una delle licenze in scienze fisico-matematiche seguono le condizioni dei laureati in chimica, di cui al n. 2 sub. *a*).

4. I laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al 2° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie prescritte per la sezione, tranne quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione però non si applica alla fisica sperimentale, per la quale sono tenuti a frequentare di nuovo il corso e a sostenerne l'esame.

5. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere iscritti al 3° anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

6. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

III. — Per la laurea in chimica.

1. I laureati in matematica possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali già non abbiano adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione non si applica alla chimica generale, per la quale dovranno inscriversi di nuovo al corso e ripetere l'esame.

2. I laureati in fisica possono essere iscritti al 3° anno con l'obbligo di attendere alle esercitazioni in chimica e della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della sezione chimica.

3. I laureati in scienze naturali e i laureati in agraria possono essere iscritti al 3° anno, con l'obbligo della frequenza ai

corsi e degli esami per tutte le materie proprie della sezione chimica, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

4. I laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al 3° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione però non si applica alla chimica generale, per la quale dovranno frequentare di nuovo il corso e ripetere l'esame.

5. Coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè abbiano anche il diploma di licenza liceale o quello di licenza della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici, possono essere iscritti al 3° anno; essi sono esonerati dal frequentare i corsi seguiti per ottenere il diploma di farmacista, ma debbono sostenere gli esami di fisica e mineralogia, anche se li abbiano anteriormente superati.

6. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali seguono la condizione dei laureati in medicina e chirurgia, di cui al n. 4.

7. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

IV. — Per la laurea in scienze naturali.

1. I laureati in matematica, in fisica, in chimica o in chimica e farmacia, e i laureati in agraria possono essere iscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

2. I laureati in medicina e chirurgia possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie per le quali già non abbiano adempiuto a tale prescrizione, comprese quelle richieste per la licenza in scienze naturali.

3. Coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè abbiano anche il diploma di licenza liceale o quello di licenza della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici, possono essere iscritti al 2° anno; ove, però, abbiano già seguito per due anni il corso di anatomia normale, o quello di anatomia e fisiologia comparate, possono essere iscritti al terzo anno; hanno, però, l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami, per le materie proprie della sezione, comprese quelle che già studiarono per conseguire il diploma di farmacista, fatta eccezione della chimica generale.

4. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere iscritti al 3° anno, con obbligo della frequenza e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

5. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

Art. 28.

Alle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono essere annesse scuole di magistero.

Esse sono ordinate secondo un regolamento speciale.

Art. 29.

Gli insegnanti di materie affini potranno organizzarsi in istituti o scuole speciali di complemento e di perfezionamento, secondo regolamenti da approvarsi dal ministro, udito il parere del Consiglio superiore.

Diplomi speciali non si potranno conferire, se non a giovani che abbiano già conseguita la laurea, e che abbiano dopo di essa frequentato tali istituti o scuole e superate le prove speciali richieste dai relativi regolamenti.

Agli effetti delle tasse, gli aspiranti a diplomi speciali saranno considerati come uditori.

Articolo transitorio.

Art. 30.

Il presente regolamento avrà pieno vigore coll'anno scolastico 1906-907 per tutti gli studenti. Il rettore, udita la Facoltà, potrà accordare le facilitazioni necessarie a che l'applicazione di esso si compia senza danni di carriera per gli studenti presentemente iscritti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
P. BOSELLI.

REGOLAMENTO della Facoltà di filosofia e lettere.

Art. 1.

La Facoltà di filosofia e lettere ha per fine di mantenere ed accrescere la coltura filosofica, storica e letteraria della nazione, fornendo gli insegnamenti filosofici, storici e letterari, e preparando al conseguimento delle lauree e di diplomi speciali.

Art. 2.

Gli insegnamenti costitutivi della Facoltà di filosofia e lettere sono:

1. Filosofia teoretica.
2. Filosofia morale.
3. Pedagogia.
4. Storia della filosofia.
5. Letteratura italiana.
6. Letteratura latina.
7. Letteratura greca.
8. Grammatica greca e latina.
9. Archeologia.
10. Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine.
11. Storia comparata delle letterature neo-latine.
12. Storia antica.
13. Storia moderna.
14. Geografia.

Secondo i ruoli delle varie Facoltà l'insegnamento della storia comparata delle lingue neo-latine potrà essere unito a quello della storia comparata delle letterature neo-latine.

Art. 3.

Tenendo conto delle leggi speciali che governano i vari istituti universitari e dei particolari bisogni delle Facoltà, si possono impartire, su proposta della Facoltà e udito il parere del Consiglio superiore, oltre agli insegnamenti indicati nel precedente articolo, anche insegnamenti complementari, a norma degli articoli 80, 92, 143 del regolamento generale universitario.

Art. 4.

Nelle Facoltà più importanti per numero di studenti e in quelle, dove ne sia più vivo il bisogno, possono essere istituite, udito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, scuole speciali di filologia moderna, con insegnamenti delle principali letterature moderne.

La materia dei programmi, degli esami e dei diplomi di tali scuole sarà disciplinata in uno speciale regolamento.

Art. 5.

Il corso della Facoltà di filosofia e lettere dura quattro anni. Per esservi ammesso lo studente deve aver conseguito la licenza liceale.

Art. 6.

La Facoltà di filosofia e lettere conferisce due lauree, l'una per gli studi filosofici e l'altra per gli studi letterari.

Art. 7.

Per essere ammesso alla laurea in filosofia o in lettere lo studente deve aver superato quindici esami speciali, dei quali dieci sopra materie fondamentali indicate dalla Facoltà e cinque sopra materie affini o complementari, scelte tra gli insegnamenti costitutivi e tra i corsi affini o complementari della Facoltà di filosofia e lettere e di altre Facoltà universitarie.

Tra i dieci insegnamenti obbligatori per la laurea in filosofia, deve essere sempre compreso un corso di scienze, e, nelle Facoltà dove esista, un corso di psicologia sperimentale.

Tra i dieci insegnamenti obbligatorî per la laurea in lettere deve essere sempre compreso un corso di pedagogia e uno di altra materia filosofica.

Art. 8.

La durata di ciascun insegnamento obbligatorio sarà fissata dalla Facoltà.

Per la laurea in filosofia sono biennali i corsi di filosofia teoretica, di filosofia morale, di storia della filosofia, di pedagogia.

Per la laurea in lettere sono triennali i corsi di letteratura italiana, di letteratura latina e di letteratura greca.

Art. 9.

Nella Facoltà di filosofia e lettere si danno tre specie di esami:

1° esami speciali;

2° esami di licenza;

3° esami di laurea.

Art. 10.

I *quindici* esami speciali, necessari a ciascuno studente per essere ammesso, a norma dell'art. 7, all'esame di laurea, debbono riferirsi a *quindici* differenti materie.

Art. 11.

Gli esami speciali versano sopra una sola disciplina e comprendono tutto il programma approvato a principio dell'anno dalla Facoltà.

Se la materia è ripartita in più anni, l'esame sarà dato alla fine della trattazione di essa e avrà una durata proporzionale agli anni d'insegnamento.

Per quelle materie però, la cui trattazione dura più di un anno, ma le cui singole parti possono considerarsi come distinti corpi di dottrina, l'esame, su parere conforme della Facoltà, potrà essere dato dallo studente alla fine di ciascun anno.

In questo ultimo caso, la ripetizione dell'esame non importa il pagamento della sopratassa prescritta, salvo che si tratti dell'esame finale della materia.

Art. 12.

All'esame di licenza non potrà presentarsi chi non abbia superati almeno *sette* dei quindici esami obbligatorî per la laurea in lettere o per quella in filosofia.

L'esame di licenza è obbligatorio per l'ammissione al secondo biennio. E consiste in una versione dall'italiano in latino, in una versione dal greco in italiano e nella discussione di un lavoro di ricerca relativo e proporzionato agli studi già fatti.

La discussione suddetta si farà innanzi ad una Commissione composta di tre membri, designati dalla Facoltà.

Il grado, che si consegue coll'esame di licenza, non abilita all'insegnamento.

Art. 13.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di tesi orali.

La dissertazione sarà svolta liberamente dal candidato sopra argomenti relativi alla laurea cui aspira.

La dissertazione dovrà essere depositata nella segreteria della Facoltà insieme all'indicazione di tre tesi orali, almeno un mese prima del giorno fissato per la sessione degli esami di laurea.

La dissertazione deve essere esaminata da una Commissione di tre membri, di cui faccia sempre parte il professore ufficiale della materia a cui essa si riferisce.

La discussione sulla dissertazione scritta e sopra due almeno delle tre tesi orali, presentate dal candidato, durerà non meno di quaranta minuti.

Nello specchietto degli esami speciali, che va annesso al diploma di laurea, si terrà nota del titolo della dissertazione, presentata per l'esame di licenza e per quello di laurea

Art. 14.

I laureati in lettere, che vogliono ottenere anche la laurea in filosofia, e i laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere, debbono iscriversi al quarto anno del rispettivo corso di studi e superare gli esami che saranno indicati dalla Facoltà caso per caso.

I laureati in giurisprudenza, che aspirano alla laurea in lettere, possono essere iscritti al secondo anno di corso; e i laureati in giurisprudenza, che aspirano alla laurea in filosofia, possono essere iscritti al terzo anno di corso, alle condizioni che saranno indicate dalla Facoltà.

Gli studenti di scienze naturali, che abbiano compiuto il primo biennio di studi presso la loro Facoltà e abbiano ottenuta la licenza relativa; gli studenti di medicina, che abbiano superati gli esami in tutte le materie preparatorie necessarie per la laurea di medicina e le diplomate dei RR. istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze e dell'istituto superiore pareggiato di magistero femminile *Suor Orsola Benincasa* di Napoli; possono essere iscritti al terzo anno della Facoltà di filosofia e lettere e conseguire la laurea in filosofia, alle condizioni che saranno indicate dalla Facoltà caso per caso.

Il numero degli esami speciali a cui saranno obbligati, non potrà in nessun caso essere inferiore a *otto*.

Art. 15.

Alle Facoltà di filosofia e lettere sono annesse scuole di magistero, ordinate secondo un regolamento speciale.

Art. 16.

Gli insegnamenti di materie affini possono essere ordinati in istituti, scuole e seminari filosofici, pedagogici, storici, filologici, archeologici e artistici e possono essere integrati con insegnamenti di altre Facoltà, secondo norme speciali da approvarsi dal Ministero, udito il parere del Consiglio superiore.

Diplomi speciali non possono essere conferiti se non a giovani, che abbiano frequentato l'Università e conseguita una laurea in questa o in altra Facoltà.

Art. 17.

Il presente regolamento ha pieno vigore con l'anno scolastico 1906-907 per tutti gli studenti.

Il rettore, udita la Facoltà, potrà accordare le facilitazioni necessarie a che l'applicazione di esso si compia senza danni di carriera per gli studenti precedentemente inscritti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'istruzione pubblica
P. BOSELLI.

REGOLAMENTO speciale per le scuole di farmacia.

Art. 1.

Le scuole di farmacia hanno per iscopo:

a) di conferire il diploma per l'abilitazione all'esercizio professionale della farmacia;

b) di conferire, nelle Università a ciò designate, la laurea in chimica e farmacia che, oltre abilitare all'esercizio professionale della farmacia, dà ai laureati i diritti che sono determinati dalle leggi e dai regolamenti di pubblica istruzione e di sanità.

Art. 2.

Le materie fondamentali della scuola di farmacia sono le seguenti:

1. Chimica inorganica ed organica.
2. Fisica sperimentale.
3. Mineralogia.
4. Botanica generale.
5. Zoologia.

6. Chimica farmaceutica e tossicologica.
7. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia.
8. Igiene.

È inoltre obbligatorio un corso di chimica bromatologica da darsi per incarico.

Art. 3.

Le materie obbligatorie così per il diploma come per la laurea, fatta eccezione della chimica farmaceutica e tossicologica e della chimica bromatologica, sono comprese fra quelle della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali e della Facoltà di medicina e chirurgia. I relativi insegnanti e quello di chimica farmaceutica e tossicologica costituiscono il Consiglio della scuola di farmacia, del quale fanno parte anche gli insegnanti dei corsi complementari, istituiti espressamente per la scuola.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato alla facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

I corsi liberi di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica appartengono esclusivamente alla scuola di farmacia.

Art. 4.

Nel proporre l'istituzione di nuovi insegnamenti, la scuola di farmacia dovrà mirare preferibilmente a quelli che servano a completare i già esistenti, specialmente in riguardo alle applicazioni delle scienze insegnate ed alla pratica professionale farmaceutica.

Art. 5.

La scuola di farmacia ha un direttore nominato dal Re, tra i professori ordinari insegnanti della scuola, sopra una terna proposta dalla scuola medesima. Il direttore dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Egli ha le stesse attribuzioni e gli stessi diritti dei presidi di Facoltà. Ne fa le veci, in sua assenza, il professore ordinario anziano.

Art. 6.

Il direttore comunica i programmi e gli orari degli insegnamenti propri della scuola di farmacia alla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali e a quella di medicina e chirurgia, le quali, in adunanze a cui interverrà il direttore, potranno esporre le loro osservazioni e proporre gli opportuni coordinamenti.

Art. 7.

L'ammissione ai corsi, tanto per gli aspiranti al diploma professionale di farmacia, quanto per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, è regolata dalle stesse norme che valgono per l'ammissione ai corsi della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 8.

Gli insegnamenti della scuola vengono impartiti mediante lezioni teoriche e dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori.

Art. 9.

Nelle scuole di farmacia si danno quattro sorta di prove:

- 1° esami speciali;
- 2° esami pratici;
- 3° esami di diploma;
- 4° esami di laurea;

Art. 10.

Gli esami speciali si danno di regola alla fine degli anni prescritti per ciascun corso.

Art. 11.

Allo scopo indicato nell'articolo precedente, la scuola si raduna alla fine di ciascun anno per la compilazione e la coordinazione degli orari e dei programmi di corso e di esame per l'anno successivo.

Art. 12.

Le prove pratiche consistono in esperienze relative alla scienza o ramo di scienza, su cui esse vertono. Le modalità saranno fissate dalla scuola caso per caso.

Art. 13.

Nessun anno di studio sarà valido, se lo studente non sia inscritto almeno a tre corsi obbligatori.

A questo effetto si considerano corsi obbligatori anche i complementari, purchè lo studente ne sostenga l'esame e le esercitazioni nei laboratori di chimica e di chimica farmaceutica.

Art. 14.

I professori potranno assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui o prove sperimentali serviranno di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Art. 15.

Nella scuola di farmacia, per gli aspiranti al diploma professionale si possono conferire due gradi e gli studi ed esercizi obbligatori sono ripartiti in due bienni; al termine del primo biennio, qualora sieno stati superati tutti gli esami del biennio, si conferisce la licenza in farmacia, al termine del secondo il diploma in farmacia.

Art. 16.

Il Consiglio della scuola indicherà quali sieno gli esercizi obbligatori per il conseguimento dei singoli gradi e quali di essi possano essere compresi nel numero dei corsi obbligatori all'effetto dell'iscrizione di cui all'art. 13.

Il Consiglio stesso determinerà ogni anno quale somma gli studenti debbano versare in segreteria come contributo per le spese di laboratorio per le singole esercitazioni pratiche.

Art. 17.

Nel primo biennio i corsi ed esercizi obbligatori sono i seguenti:

Chimica inorganica ed organica.
Fisica sperimentale.
Botanica generale.
Mineralogia.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Chimica bromatologica.
Esercizi di preparazioni e di analisi chimica nel laboratorio di chimica farmaceutica.

Nel secondo biennio:

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Materia medica (farmacognosia) e farmacologia.
Esercizi di chimica farmaceutica.
Esercizi di farmacognosia.

Durante questo biennio, e specialmente durante il 4° anno, lo studente si eserciterà liberamente nella pratica farmaceutica presso una farmacia da lui scelta. Il tempo complessivo della pratica non dovrà essere inferiore ad un anno solare e dovrà risultare da attestazioni rilasciate dai direttori delle farmacie, presso le quali lo studente abbia esercitato la pratica.

Un semestre almeno di questa pratica farmaceutica dovrà esser compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami speciali e quello generale prescritto per la fine del 3° anno.

In ogni caso, per presentarsi all'esame di diploma in farmacia, lo studente dovrà aver compiuto i quattro anni di regolare iscrizione.

Art. 18.

Gli esami speciali prescritti per ottenere la licenza in farmacia sono i seguenti:

Chimica inorganica ed organica.
Fisica.
Mineralogia.
Botanica.
Chimica farmaceutica o tossicologica (inorganica ed organica).

Anche se la chimica inorganica ed organica costituissero due corsi distinti, lo studente dovrà frequentarli, ma sosterrà un unico esame sopra apposito programma approvato dalla scuola.

Inoltre lo studente dovrà sostenere una prova pratica sull'analisi chimica, secondo le norme che saranno stabilite dalla scuola.

Superati questi esami e questa prova, lo studente conseguirà il certificato di licenza, col quale potrà essere ammesso al secondo biennio di studi.

Gli esami speciali per ottenere il diploma in farmacia sono i seguenti:

Chimica farmaceutica e tossicologica (organica ed inorganica).
Chimica bromatologica.
Materia medica (farmacognosia) e farmacologia.

Art. 19.

L'esame di diploma professionale di farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno; alla fine del terzo il candidato dovrà superare le seguenti prove:

Un'analisi qualitativa che il candidato eseguisce nel laboratorio di chimica farmaceutica, in presenza di due membri almeno della Commissione esaminatrice, alla quale ne renderà conto con apposita relazione scritta;

Un'analisi o preparazione, estratta a sorte, di due prodotti farmaceutici da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza del direttore;

Una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione ragionata degli esami precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non ha superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato dovrà presentarsi ad un esame pratico e professionale, nel quale dimostrerà la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante, e dovrà rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza colla farmacia.

Art. 20.

La Commissione per l'esame di diploma alla fine del 3° anno è costituita da cinque membri, fra i quali saranno sempre il direttore della scuola, presidente, e i professori di chimica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacognosia) e farmacologia, e un libero docente scelto tra quelli che insegnano effettivamente nella scuola.

Mancando uno dei professori ufficiali delle materie, di cui al comma precedente, od essendo lo stesso direttore insegnante di una di esse, o mancando un libero docente insegnante nella scuola, il Consiglio potrà scegliere un altro professore ufficiale insegnante nella scuola, e preferibilmente quello di botanica, e un libero docente che dia un corso nella Facoltà medico-chirurgica.

Per l'esame pratico e professionale, alla Commissione così costituita si aggiungeranno due provetti farmacisti da nominarsi dal rettore, su proposta della scuola e scelti possibilmente fra coloro che hanno fatto pubblicazioni scientifiche.

Art. 21.

Nella scuola di farmacia per gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia si possono conferire due gradi; e gli studi ed esercizî relativi sono ripartiti in due bienni ed un anno di pratica farmaceutica. Al termine del primo biennio, qualora siano stati superati tutti gli esami, si conferisce la licenza in chimica e farmacia, e alla fine del 5° anno la laurea in chimica e farmacia.

Gli studi ed esercizi obbligatorî del primo biennio sono i seguenti:

Fisica sperimentale con esercizi pratici di laboratorio.
Chimica inorganica ed organica.
Mineralogia con esercizi in laboratorio.
Zoologia.
Botanica con esercizi in laboratorio, specialmente sulle piante officinali.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercitazioni di preparazioni chimiche nel laboratorio di chimica farmaceutica.
Esercitazioni di analisi qualitativa nel laboratorio di chimica generale.

Nel secondo biennio:

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Materia medica (farmacognosia) e farmacologia.
Igiene.
Chimica bromatologica.
Esercitazioni di analisi chimica quantitativa nel laboratorio di chimica generale.
Esercitazioni di chimica farmaceutica, tossicologica, bromatologica, e zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennali).
Esercizi di farmacognosia.

Durante il secondo biennio, e specialmente durante il 5° anno, lo studente si eserciterà liberamente nella pratica farmaceutica secondo il disposto dell'art. 17. Un semestre almeno di questa pratica dovrà essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami speciali e quello generale prescritto per la fine del 4° anno. In ogni caso, per presentarsi all'esame di laurea in chimica e farmacia, lo studente dovrà aver compiuto i cinque anni di regolare inscrizione.

Nel caso che per alcune materie fondamentali fossero istituiti corsi speciali per la scuola, il Consiglio stabilirà se gli studenti aspiranti alla laurea debbano seguire questi corsi speciali, oppure quelli impartiti nelle Facoltà di scienze e di medicina.

Art. 22.

Gli esami speciali prescritti per ottenere la licenza in chimica e farmacia sono i seguenti:

Chimica inorganica e organica.
Fisica.
Mineralogia.
Botanica.
Zoologia.
Chimica farmaceutica e tossicologica (inorganica ed organica).

Inoltre lo studente dovrà sostenere una prova teorico-pratica riguardante le preparazioni chimiche.

Se la chimica inorganica ed organica costituissero due corsi distinti, lo studente dovrà frequentarli tutti e due e sostenerne separatamente l'esame.

Superati questi esami e questa prova, allo studente verrà rilasciato il certificato di licenza.

Gli esami speciali per il 2° biennio sono i seguenti:

Chimica farmaceutica organica ed inorganica.
Chimica bromatologica.
Igiene.
Un altro esame sopra materia scelta dal candidato fra quelle non obbligatorie consigliate dalla scuola.

Lo studente, inoltre, dovrà superare una prova pratica di farmagnosia, e, alla fine del 3° anno, una di chimica analitica e una di chimica farmaceutica.

Art. 23.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del 4° anno lo studente dovrà:

Superare tre prove di analisi chimica, qualitativa, quantitativa e tossicologica da eseguirsi sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica.

Superare una prova di analisi e preparazione, estratta a sorte, di due prodotti farmaceutici, pure da eseguirsi come all'alinea precedente.

Presentare una tesi di laurea, di indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in materie strettamente affini alla farmacia. Le dissertazioni di laurea, se presentate manoscritte, dovranno essere accompagnate da non meno di quindici copie a stampa di un largo riassunto delle medesime. La tesi dovrà essere depositata nella segreteria universitaria, almeno un mese prima della data fissata dalla scuola per l'esame insieme con il titolo di tre tesi orali che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scelte in materie obbligatorie, diverse da quella che forma oggetto della dissertazione.

Sostenere un esame orale che comprende la discussione delle prove pratiche e della tesi presentata e di due tesi orali estratte a sorte fra le tre presentate dal candidato.

Sulla dissertazione riferiranno il professore ufficiale od il libero docente, sotto la cui direzione o nel cui laboratorio fosse stata elaborata la tesi, oppure altro docente cui ne fosse stato dato incarico dal direttore.

La durata complessiva della prova orale non sarà maggiore di un'ora.

Alla fine del 5° anno il candidato dovrà presentarsi ad un esame pratico o professionale, secondo quanto è detto nell'art. 19.

Quei giovani che si occupassero di ricerche originali per la tesi di laurea, potranno ottenere, su proposta del direttore del laboratorio in cui lavorano e dietro parere favorevole del Consiglio della scuola, di presentare la dissertazione e di sostenere l'esame di laurea alla fine del 5° anno.

Art. 24.

La Commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia si compone di undici membri ed è presieduta dal direttore della scuola.

Fanno parte della Commissione, oltre il presidente, sei professori della scuola di farmacia, tra i quali sempre quelli di chimica e chimica formaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacognosia) e farmacologia, e di botanica, e quattro liberi docenti, preferibilmente insegnanti della scuola o altrimenti insegnanti nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, o in quella di medicina e chirurgia, fra questi non mancherà quello, nel cui laboratorio o sotto la cui direzione fosse stata elaborata la tesi.

Per l'esame professionale e pratico si aggiungeranno due esperti farmacisti secondo quanto è detto nell'art. 20.

Art. 25.

I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia ed in agraria aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 3° anno con l'obbligo di frequentare i corsi e le esercitazioni, di superare gli esami mancanti e prescritti per la laurea in chimica e farmacia e di compiere la pratica farmaceutica.

I laureati in chimica possono essere ammessi al 4° anno, purchè frequentino od abbiano frequentato per un biennio il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi, ne superino l'esame, superino anche quello di materia medica (farmacognosia) e farmacologia e quello di chimica bromatologia. Devono inoltre esercitarsi per un anno solare nella pratica farmaceutica.

Coloro che hanno conseguito il diploma in farmacia possono essere ammessi al 3° anno di chimica e farmacia, purchè ripetano gli esami di quelle discipline che la scuola indicherà caso per caso, ed abbiano soddisfatto agli obblighi, di cui all'art. 7.

Art. 26.

I laureati in chimica, fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia ed agraria aspiranti al diploma professionale debbono seguire il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica coi relativi esercizi, superarne gli esami, e superare anche quelli delle materie obbligatorie che non abbiano già precedentemente sostenuti, fare l'anno solare di pratica e sostenere l'esame di diploma come all'art. 19.

Art. 27.

I laureati in medicina veterinaria, aspiranti al diploma, possono essere ammessi al 3° anno, quando comprovino di aver seguito, per un anno, il corso di chimica farmaceutica, coll'obbligo di frequentare gli esercizi pratici nel laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica nel 3° e 4° anno.

Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

Articolo transitorio.

Art. 28.

Il rettore disporrà per l'applicazione immediata del regolamento. Questo non si applica agli studenti già iscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il rettore, udita la scuola, potrà concedere tutte le facilitazioni necessarie a che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
P. BOSELLI.

Il numero 410 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 1° maggio 1906, che approva i regolamenti per le Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di lettere e filosofia e per le scuole di farmacia;

Considerato che il regolamento per la Facoltà di lettere e filosofia contiene alcune disposizioni, sulle quali il Consiglio superiore di pubblica istruzione non ancora si è pronunziato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al testo degli articoli 3 e 14 del regolamento per la Facoltà di lettere e filosofia annesso al R. decreto 17 maggio 1906 è sostituito il seguente:

Art. 3. — Tenendo conto delle leggi speciali, che governano i vari istituti universitari e dei particolari bisogni della Facoltà, si possono impartire, su proposta della Facoltà o udito il parere del Consiglio superiore, oltre agli insegnamenti indicati nel precedente articolo, anche insegnamenti complementari, a norma dell'art. 92 del regolamento generale universitario.

Art. 14. — I laureati in lettere, che vogliono ottenere anche la laurea in filosofia, e i laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere, debbono iscriversi al quarto anno del rispettivo corso di studi e superare gli esami che saranno indicati dalle Facoltà caso per caso.

I laureati in giurisprudenza, che aspirano alla laurea in lettere, possono essere iscritti al secondo anno di corso; e i laureati in giurisprudenza, che aspirano alla laurea in filosofia, possono essere iscritti al terzo anno di corso, alle condizioni che saranno indicate dalla Facoltà.

Gli studenti di scienze naturali, che abbiano compiuto il primo biennio di studi presso la loro Facoltà e abbiano ottenuta la licenza relativa, e gli studendi di medicina, che abbiano superati gli esami in tutte le materie preparatorie necessarie per la laurea in medicina, possono essere iscritti al terzo anno della Facoltà di filosofia e lettere e conseguire la laurea in filosofia, alle condizioni che saranno indicate dalla Facoltà caso per caso.

Il numero degli esami speciali, a cui saranno obbligati, non potrà in nessun caso essere inferiore a otto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
G. FUSINATO.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Il numero 418 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione consolare, stipulata in Guatemala il 13 novembre 1905 fra l'Italia e la Repubblica del Guatemala, le cui ratifiche sono state scambiate il 3 giugno corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

CONVENZIONE consolare fra l'Italia e la Repubblica di Guatemala

—

13 novembre 1905

—

Sua Maestà il Re d'Italia e il presidente della Repubblica di Guatemala, riconoscendo l'utilità di determinare ed estendere nel miglior modo possibile i diritti e privilegi reciproci dei consoli, vice consoli, agenti consolari, cancellieri e segretari, come pure le funzioni e gli obblighi ai quali debbono essere rispettivamente sottoposti nei due paesi, hanno determinato stipulare una Convenzione consolare, ed a questo fine hanno nominato loro rappresentanti rispettivi:

Sua Maestà il Re d'Italia

l'Eccellentissimo signor D. Carlo Nagar, ufficiale dei Reali ordini della Corona d'Italia e dei SS. Maurizio e Lazzaro, suo ministro residente in Guatemala; e

Sua Eccellenza il presidente della Repubblica di Guatemala

l'Eccellentissimo signor laureato don Juan Barrios M., segretario di Stato nel dicastero degli affari esteri.

i quali hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Ognuna delle Alte parti contrattanti avrà la facoltà di nominare consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari nei porti, città e luoghi dell'altra riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle località che giudichino convenienti; non potrà però applicarsi questa riserva ad una delle Alte parti contraenti se non si applica ugualmente a tutte le altre potenze.

Art. 2.

I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari, saranno ammessi e riconosciuti reciprocamente dopo la presentazione delle loro patenti secondo le regole e formalità stabilite nei paesi respettivi.

L'*exequatur* richiesto pel libero esercizio delle loro funzioni, sarà loro rilasciato senza spese; ed appena detto *exequatur* sia presentato, l'autorità superiore del luogo di loro residenza, prenderà immediatamente le disposizioni necessarie acciocchè essi possano compiere i doveri della loro carica e godano delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che loro spettano.

Art. 3.

I consoli missi inviati, siano consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno dell'esenzione dell'alloggio militare e di qualunque altro carico o pubblico servizio tanto di carattere municipale quanto di altra specie.

Saranno pure esenti da contribuzioni militari, contribuzioni dirette tanto personali come mobiliari e suntuarie imposte dallo Stato, dalle autorità provinciali o municipali, a meno che possiedano beni stabili od esercitino il commercio o qualche industria o una professione, nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi, servizi e tributi imposti ai nazionali.

Art. 4.

I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari potranno collocare sulla porta esterna del Consolato, Vice-Consolato ad Agenzia consolare, lo stemma della loro nazione, con questa iscrizione: « *Consolato, Vice-Consolato o Agenzia consolare di* . . . . ».

Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche o nazionali del pari che nelle altre occasioni consuete.

Avranno ugualmente la facoltà di inalberare la bandiera nazionale rispettiva sul battello che li conduca nel porto per disimpegnare le funzioni inerenti alla loro carica.

Art. 5.

In qualunque tempo gli archivi consolari saranno inviolabili, e

le autorità territoriali non potranno, sotto nessun pretesto, visitare nè sequestrare le carte appartenenti agli stessi; però nel caso di delitto, il console, vice console od agente consolare sarà obbligato di esibire alla autorità locale i documenti originali che vengano impugnati affinchè la stessa autorità possa procedere alle verifiche occorrenti. Queste carte dovranno essere completamente separate dai libri e carte relative al commercio ed alla industria che possano esercitare i rispettivi consoli, vice consoli e agenti consolari.

Art. 6.

Nel caso di impedimento, assenza o morte dei consoli generali consoli, vice consoli, gli addetti consolari, cancellieri e segretari riconosciuti e che come tali fossero già stati presentati alle autorità rispettive, saranno ammessi, previo avviso opportuno di pieno diritto per ordine gerarchico, ad esercitare interinalmente le funzioni consolari, senza che le autorità locali possano loro opporre impedimento alcuno.

Queste al contrario dovranno loro prestare assistenza e protezione e farli godere durante la loro carica interina, di tutte le esenzioni, prerogative, privilegi stipulati nella presente Convenzione a favore degli agenti consolari.

Art. 7.

I consoli generali e consoli potranno nominare vice consoli od agenti consolari nelle città, porti e luoghi del loro distretto consolare rispettivo, salvo sempre l'approvazione del Governo territoriale.

Questi agenti potranno essere eletti indistintamente fra i cittadini dei due paesi come pure fra gli stranieri, e saranno provveduti d'una patente rilasciata dal console che li avrà nominati e sotto i di cui ordini dovranno esercitare le loro funzioni.

Godranno degli stessi privilegi stipulati nella presente Convenzione, salvo le eccezioni contenute nell'art. 3.

Art. 8.

I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari potranno rivolgersi alle autorità del loro distretto per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni commerciali esistenti fra i due paesi e contro qualunque abuso di cui avessero a lamentarsi i loro connazionali.

Art. 9.

I cittadini di uno degli Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone, nelle loro proprietà e nei loro interessi; e godranno a questo riguardo, degli stessi diritti e privilegi concessi o da concedersi ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi saranno ciò nondimeno, esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio, tanto nell'esercito come nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; come pure da qualunque genere di tributo in denaro o in beni imposto in compenso del servizio personale o di qualunque prestazione o requisizione militare, ad eccezione soltanto di quelle alle quali tutti gli abitanti del paese, senza distinzione di nazionalità, possano essere chiamati a concorrere in qualità di proprietari od affittuari di beni stabili od in qualunque altro carattere di capitalisti.

Art. 10.

Il Governo di Guatemala, nel caso in cui si promuovessero tanto in Italia come in altro paese, per suo conto, o per concessioni fatte a particolari o a società arruolamenti di emigranti italiani pel Guatemala, provvederà affinchè i contratti che si propongono siano equi e le promesse possano compiersi; affinchè gli stessi contratti se equi siano eseguiti scrupolosamente; vigilerà acciocchè il trasporto, lo sbarco e lo stabilimento dei detti emigranti abbiano luogo secondo le regole dell'umanità, dell'igiene e della sicurezza; e punirà conformemente alle leggi vigenti chiunque inganni in qualsiasi modo l'emigrante od abusi di lui, e presterà la sua migliore assistenza a quest'ultimo se fosse vittima d'inganno o di abuso, affinchè egli ottenga da chi di diritto un conveniente indennizzo.

Art. 11.

I cittadini di ognuno dei due paesi saranno ammessi al godimento dei diritti civili.

A tale effetto rimane riconosciuta dalle due Parti contraenti la facoltà di possedere beni mobili ed immobili e di disporre a loro piacere per vendita, donazione, permuta, o per qualunque altro titolo legale, di tutte le proprietà di qualunque natura che possedessero nei loro rispettivi territori.

Essi godranno ugualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere detti beni per successione, sia *ab-intestato* come per testamento, senza che possano essere sottomessi, per motivo della loro qualità di stranieri, al pagamento di qualche tassa od imposta che non graviti ugualmente sui nazionali.

Art. 12.

I consoli generali, consoli, vice consoli od agenti consolari dei due paesi, o i loro cancellieri avranno diritto di ricevere nelle loro cancellerie, nel domicilio delle parti e a bordo delle navi della loro nazione, le dichiarazioni che debbano fare i capitani, l'equipaggio e i passeggieri, negozianti e qualunque altro suddito del loro paese.

Avranno ugualmente la facoltà di ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali e tutti gli altri atti da notaro, quand'anche tali atti avessero per oggetto di gravare con ipoteca beni situati nel paese cui appartiene il console o l'agente consolare.

In tal caso si applicheranno le disposizioni speciali vigenti nei due paesi.

Detti agenti avranno inoltre il diritto di rogare nelle loro cancellerie rispettive tutti i contratti che contengano obbligazioni personali fra uno o più dei loro connazionali ed altre persone del paese in cui risiedano, come pure tutti quelli che pur essendo di interesse esclusivo dei nazionali del paese in cui ha luogo la stipulazione, si riferiscano a beni situati o ad affari che debbano trattarsi in qualunque luogo della nazione cui appartenga l'agente consolare innanzi al quale si effettua il rogito di tali atti.

Le scritture ed attestazioni debitamente legalizzate da detti agenti o munite del sigillo d'ufficio del Consolato, Vice-Consolato od Agenzia consolare faranno fede in giudizio tanto nella Repubblica di Guatemala come in Italia e avranno la stessa forza e valore come se fossero rilasciate da notari ed altri pubblici ufficiali dell'uno o dell'altro paese, quando i detti atti siano stesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato cui appartengano i consoli od agenti consolari, e siano quindi bollati, registrati e sottomessi a tutte le altre formalità che si usano nel paese in cui l'atto debba avere esecuzione.

Quando nascesse dubbio sulla autenticità di un documento pubblico ricevuto nella cancelleria di uno dei rispettivi consolati, non si potrà negare, alla persona interessata che ne faccia richiesta, il confronto coll'atto originale; e questa potrà pure assistere a tale confronto, se lo credesse conveniente.

I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari rispettivi, potranno tradurre e legalizzare qualunque documento emanato dalle autorità a funzionari del loro paese. Queste traduzioni o legalizzazioni avranno nel luogo di loro residenza la stessa forza e valore come se venissero fatte da interpreti locali.

Art. 13.

Nel caso di morte di qualunque suddito di una delle parti contraenti nel territorio dell'altra, i consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari nel cui distretto sia accaduta la morte, dovranno immediatamente darne avviso alle autorità locali nel caso in cui essi lo sapessero prima.

Quando un guatemalese venisse a morire in Italia od un italiano in Guatemala, senza fare testamento nè nominare esecutore testamentario, o se gli eredi legittimi o testamentari fossero mi-

norenni incapaci od assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero sul luogo in cui si apre la successione, i consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari della nazione del defunto, avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti aperazioni:

1° Apporre i sigilli d'ufficio a richiesta delle parti interessate sopra tutti i beni, mobili e carte del defunto, informando di questa operazione l'autorità locale competente la quale potrà assistere ed apporre pure i suoi propri sigilli.

Questi sigilli, come pure quelli dell'agente consolare, non dovranno rimuoversi senza il concorso dell'autorità locale.

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed oggetti del defunto, alla presenza dell'autorità locale, se in seguito a detto avviso, questa credesse di dover assistere.

Le autorità locali apporranno le loro firme agli atti redatti alla loro presenza senza esigere nessuna specie di diritti per il loro intervento d'ufficio negli stessi.

3° Ordinare la vendita all'asta pubblica di tutti i beni mobili che possano deteriorarsi e di quelli che siano di difficile conservazione, come pure dei raccolti od effetti per la di cui alienazione si presentino occasioni favorevoli.

4° Depositare in luogo sicuro gli effetti e valori compresi nel l'inventario: conservare l'ammontare dei crediti che si riscuotano ed il prodotto delle rendite che si percepiscano nella casa consolare, o affidarli a qualche commerciante che offra buone garanzie.

Tali depositi dovranno nell'uno o nell'altro caso effettuarsi di accordo coll'autorità locale che sia intervenuta nelle operazioni precedenti quando dopo la citazione indicata nel seguente paragrafo, si presentino sudditi del paese o di una terza potenza, quali interessati nella successione, ex-testamento o *ab-intestato.*

5° Annunziare la morte avvenuta e citare per mezzo dei giornali del luogo o del paese del defunto, se fosse necessario, i creditori della successione che possono esistere, affinchè essi possano presentare nel tempo stabilito dalle leggi del luogo i rispettivi documenti di credito debitamente giustificati.

Quando si presentassero creditori della successione testamentaria od intestata, dovrà effettuarsi il pagamento dei loro crediti nel termine di 15 giorni dopo la chiusura dell'inventario se esistano fondi che possano destinarsi a questo fine, ed in caso contrario, appena siano liquidate nel modo più conveniente le somme necessarie, o finalmente nel termine che si determini di comune accordo fra i consoli e la maggioranza degli interessati.

Se i rispettivi consoli negassero il pagamento di tutti o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza dell'asse ereditario per soddisfarli, i creditori potranno, se lo considerassero utile pei loro interessi, chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in unione.

Ottenuta tale dichiarazione, nella via legale stabilita in ognuno dei due paesi, i consoli e vice consoli dovranno immediatamente fare consegna all'autorità giudiziaria o ai sindaci dell'unione secondo i casi, di tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione; o i detti agenti rimarranno incaricati di rappresentare gli eredi assenti, minorenni od incapaci.

In ogni caso, i consoli generali, consoli e vice consoli potranno consegnare l'eredità od il suo prodotto agli eredi legittimi o ai loro mandatari dopo soltanto di essere trascorso il termine di sei mesi dal giorno in cui l'avviso della morte venne pubblicato nei giornali.

6° Amministrare o liquidare personalmente o per mezzo di persona nominata sotto la loro responsabilità l'eredità testamentaria o *ab-intestato* senza che le autorità locali possano intervenire in tali operazioni; salvo il caso in cui sudditi del paese o di una terza potenza vogliano far valere diritti alla detta eredità; giacchè in questo caso, se sorgessero difficoltà provenienti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contestazione fra le parti, non avendo i consoli generali, consoli, od agenti consolari il diritto di risolvere, dovranno prenderne conoscenza i tribunali del paese cui spetta di provvedere e decidere sulla stessa. I detti agenti consolari funzioneranno pure come rappresentanti della eredità testamentaria o *ab-intestato*; ciò mentre che conserveranno l'amministrazione ed il diritto di liquidare definitivamente l'eredità; come pure quello di procedere alla vendita degli effetti nei modi sopra indicati; vigileranno gli interessi degli eredi colla facoltà di nominare avvocati incaricati di difendere i loro diritti innanzi ai tribunali, restando inteso che dessi dovranno produrre tutte le carte e documenti necessari per schiarire la questione che si sottomette al loro giudizio. Pronunziata la sentenza, i consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari, dovranno eseguirla, se non fu interposto appello e continueranno inoltre di pieno diritto la liquidazione rimasta sospesa fino alla decisione della controversia.

7° Costituire quando lo richieda il caso, la tutela e la curatela in conformità delle leggi del paese rispettivo.

Art. 14.

Se morisse un guatemalese in Italia, od un italiano in Guatemala, in un luogo ove non esistesse agente consolare della loro nazione, l'autorità locale competente procederà conformemente alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti ed alla liquidazione dei beni esistenti, e sarà obbligata di dar conto nel più breve termine possibile del risultato delle sue operazioni all'ambasciata o legazione rispettiva o al consolato o vice consolato italiano o guatemalese più prossimo al luogo in cui si è aperta la successione ex-testamento o *ab-intestato.*

Però appena che si presenti personalmente o per mezzo di qualche delegato, l'agente consolare più prossimo al luogo in cui è aperta la successione l'intervente dell'autorità locale dovrà uniformarsi a quanto dispone l'articolo 13 di questa convenzione.

Art. 15.

I sudditi dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere e difendere i loro diritti senza altre condizioni, restrizioni o tasse che quelle imposte ai nazionali.

Avranno inoltre ugualmente, come i nazionali, la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori e rappresentanti, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nei giudizi in cui fossero interessati, come pure di assistere alle inchieste, esami e deposizioni dei testimoni che possano aver luogo per motivo degli stessi giudizi, sempre che le leggi dei paesi rispettivi permettano la pubblicità di tali atti.

Essi godranno finalmente della assistenza giudiziaria gratuita, in quegli stessi casi ed a quelle stesse condizioni nei quali le leggi del paese accordano simile benefizio ai nazionali.

In ogni caso, il certificato d'indigenza dovrà essere rilasciato al suddito che chiede la assistenza dalle autorità della sua abituale residenza.

Se egli non risiedesse nel paese in cui fa la richiesta, detto certificato sarà legalizzato dall'agente diplomatico o consolare del paese nel quale il certificato deve essere presentato.

Se il postulante risiedesse nel paese in cui fa la richiesta, si potrà inoltre chiedere informazioni alle autorità della nazione alla quale egli appartiene.

Art. 16.

I sudditi indigeni dei due paesi, saranno assistiti e trattati con intera reciprocità, secondo le leggi degli Stati rispettivi.

Art. 17.

I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari saranno esclusivamente competenti per la formazione degli inventari e per le altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari che abbiano lasciato i marinai e passeggeri della loro nazione morti in terra o a bordo delle navi del loro paese, durante la traversata o nel porto di arrivo.

Art. 18.

I consoli generali, consoli, vice consoli od agenti consolari, po-

tranno andare personalmente od inviare un delegato a bordo delle navi della loro nazione, già ammesse in libera pratica, interrogare i capitani e marinai, esaminare le carte di navigazione, ricevere le dichiarazioni riguardanti il loro viaggio e gli incidenti della traversata, stendere i manifesti e facilitare la spedizione delle loro navi, e finalmente accompagnarli innanzi ai tribunali e negli uffici amministrativi del paese, per servire loro da interpreti ed agenti negli affari che debbano trattare o nelle istanze che debbano presentare.

Art. 19.

In tutto quanto concerne la polizia dei porti, il carico e lo scarico delle navi e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le leggi, statuti e regolamenti del paese. I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari, saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi mercantili della loro nazione, ed essi soli conosceranno delle questioni che sorgano fra il capitano, gli ufficiali e marinai e principalmente quelle relative al salario ed al compimento dei contratti reciprocamente stipulati.

Le autorità locali non potranno intervenire se non quando i disordini che accadano a bordo delle navi siano di tal natura da perturbare la tranquillità e l'ordine pubblico in terra o nel porto o quando una persona del paese, e che non appartenga all'equipaggio, si trovi complicata nei disordini.

In tutti gli altri casi dette autorità si limiteranno ad aiutare i consoli, vice consoli od agenti consolari, quando questi le richiedano, per arrestare qualcuno degli individui inscritti nel ruolo d'equipaggio semprechè per qualche motivo lo reputino conveniente.

Art. 20.

I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari potranno far arrestare e tradurre a bordo i marinai e qualunque altra persona che formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili o da guerra della loro nazione, che avessero disertato nel territorio dell'altro Stato.

A questo fine, dovranno rivolgersi per iscritto alle autorità locali competenti e giustificare coll'esibizione dei libri di bordo o ruolo d'equipaggio, o mediante copia autentica o estratto di tali documenti, che le persone reclamate formavano parte realmente dell'equipaggio.

Su tale richiesta così giustificata, non potrà negarsi la consegna dei disertori. Si presterà inoltre ai detti agenti consolari qualunque assistenza ed aiuto per la persecuzione ed arresto di questi disertori.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinai ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui ha luogo la diserzione, restino eccettuati dalle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 21.

Semprechè non esista Convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione delle navi dei due paesi, sia che entrino volontariamente nei porti rispettivi, sia che ancorino per forza maggiore saranno regolate dai consoli generali, consoli, vice consoli della nazione rispettiva, salvo che siano interessati in questa avaria sudditi del paese in cui risiedano detti agenti consolari o sudditi di una terza potenza, nel qual caso ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gli interessati, le avarie dovranno regolarsi dall'autorità locale.

Art. 22.

Nel caso in cui naufragasse od incagliasse una nave appartenente al Governo od a sudditi di una delle Alte Parti contraenti nelle coste dell'altra, le autorità dovranno informarne il console generale, console, vice console od agente consolare del distretto, o in suo difetto il console generale, console, vice console od agente consolare più prossimo al luogo del disastro.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi guatemalesi che avessero naufragato od incagliato nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai consoli generali, consoli, vice consoli od agenti consolari guatemalesi; e reciprocamente, tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane che avessero naufragato od incagliato nelle acque territoriali di Guatemala, saranno dirette dai consoli generali, consoli, vice consoli od agenti consolari d'Italia.

L'intervento delle autorità locali avrà luogo unicamente nei due paesi per assistere gli agenti consolari e mantenere l'ordine e guarentire l'interesse dei ricuperatori estranei all'equipaggio, ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni che debbano osservarsi per la entrata ed uscita delle merci salvate.

Nell'assenza, e fino all'arrivo dei consoli generali, consoli, oppure delle persone dagli stessi delegate a questo fine, le autorità dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti che si fossero salvati dal naufragio.

L'intervento delle autorità locali in tutti questi casi non darà luogo a percezione di diritti di qualunque specie, salvo quelli ai quali sarebbero soggetti in simili casi le navi nazionali e salvo il rimborso delle spese motivate nelle operazioni di salvataggio e di conservazione degli oggetti salvati.

In caso di dubbio riguardo alla nazionalità delle navi naufraghe, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di competenza esclusiva delle autorità locali.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre, che le merci ed effetti salvati non saranno soggetti a nessun pagamento di diritti di dogana a meno che siano ammessi pel consumo interno.

Art. 23.

Rimane convenuto inoltre, che i consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari rispettivi, come pure i cancellieri, segretari, alunni ed applicati consolari, godranno nei due paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi attualmente concessi o che si concedessero, semprechè tali concessioni siano reciproche e che non si riferiscano a trattati o convenzioni denunziate.

Art. 24.

In difetto od insufficienza delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si terranno presenti i principî generali del diritto delle genti e gli usi e costumi internazionali, osservandosi in ogni caso la più stretta reciprocità.

Art. 25.

La presente Convenzione rimarrà in vigore per lo spazio di dieci anni a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche; però se nessuna delle Alti Parti contraenti avesse annunziato ufficialmente all'altra, un anno prima dello spirare del termine, l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà e rimarrà in vigore fino ad un anno dopo quello nel quale sia fatta la sopradetta dichiarazione in qualunque epoca abbia luogo.

Art. 26.

Le stipulazioni contenute negli articoli precedenti cominceranno ad avere effetto nei due Stati immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 27.

La presente Convenzione sarà approvata dai Corpi legislativi competenti, secondo la legislazione dei paesi rispettivi, e ratificata dalle due Alte Parti contraenti e le ratifiche si scambieranno in Guatemala nel termine di diciotto mesi o prima se fosse possibile.

In fede di che i rispettivi rappresentanti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Guatemala in doppio, il giorno tredici di novembre del mille novecento cinque.

CARLO NAGAR.
JUAN BARRIOS.

Il numero 419 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 175 del regolamento per il personale degli uffici finanziari e per l'ordinamento degli uffici direttivi, approvato col R. decreto del 29 agosto 1897, n. 512, modificato col R. decreto 17 giugno 1900, n. 235, è sostituito il seguente:

Art. 175. — I posti di volontario tecnico e quelli di ufficiale tecnico di ultima classe, sono conferiti nei modi descritti dagli articoli 205 e seguenti relativi al personale tecnico delle manifatture dei tabacchi.

Per i posti di volontario tecnico, in luogo del diploma di ingegnere industriale, si può, eccezionalmente, ammettere anche quello di ingegnere civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 420 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione del Ministero delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 227 del regolamento per il personale degli uffici finanziari e per l'ordinamento degli uffici direttivi, approvato col R. decreto del 29 agosto 1897, n. 512, modificato col R. decreto 17 giugno 1900, n. 235, è sostituito il seguente:

Art. 227 — « I posti di ufficiali ai riscontri sono conferiti in seguito ad esame d'idoneità, secondo il programma e le norme stabiliti nell'art. 212 pel conferimento degli impieghi di 1ª categoria nelle manifatture dei tabacchi, agli ufficiali alle scritture di 3ª e 4ª classe nelle manifatture stesse e di 1ª e 2ª classe nelle saline, nonchè agli ufficiali alle scritture di 3ª e 4ª classe delle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi.

« Agli impiegati dichiarati idonei per la nomina ad ufficiali ai riscontri saranno assegnati i posti disponibili, con precedenza per quelli appartenenti alle classi superiori secondo l'ordine delle classificazioni avute nell'esame ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 421 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto del dì 10 agosto 1904, col quale fu bandito un concorso a premi fra le Associazioni mutue di proprietari ed agricoltori della Sardegna che esercitano l'assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame agrario;

Viste le risultanze del predetto concorso e le proposte della Commissione giudicatrice;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le distinzioni da conferirsi nel concorso fra le Associazioni mutue di proprietari ed agricoltori della Sardegna che esercitano l'assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame agrario, bandito con Nostro decreto del 10 agosto 1904, sono le seguenti:

un premio da L. 700;
due premi da L. 500;
due premi da L. 400;
tre premi da L. 300;
sette premi da L. 200;
quattro medaglie d'argento;
quattro medaglie di bronzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Gallo.

Il numero 425 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerato che al movimento manifestatosi in Sardegna in favore dell'assicurazione del bestiame agrario contro i danni derivanti dalle perdite per mortalità normale ed epizootica e per opporre un argine ai danneggiamenti determinati da malefizio, convenga dare ulteriore sviluppo;

Considerato che a garantire gli agricoltori sardi dai danni anzidetti efficacemente rispondono le associazioni mutue locali e la federazione delle medesime;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso bandito col R. decreto del 10 agosto 1904;

Sulla propota del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto, per la Sardegna, un concorso a premi fra le Associazioni mutue di proprietari ed agricoltori che esercitano l'assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame agrario e contro i danneggiamenti al medesimo (furto, ferimento, uccisione).

Al concorso possono prendere parte le istituzioni che si propongano la federazione delle Associazioni locali allo scopo di equilibrare i rischi.

Art. 2.

Sono stabiliti per questo concorso:
2 premi di L. 1000;
5 premi di L. 800;
6 premi di L. 500;
14 premi di L. 250.

Sono messe inoltre a disposizione della Commissione giudicatrice del concorso quattro medaglie d'argento dorato, sei d'argento e sei di bronzo.

Le medaglie potranno essere conferite anche a coloro che si adoperino efficacemente ad agevolare la costituzione ed il razionale funzionamento delle associazioni mutue.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate non più tardi del 31 dicembre 1906 al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato zootecnico), o direttamente, o per mezzo delle prefetture, delle sotto-prefetture, dei municipi, delle rappresentanze e scuole agrarie, e delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 4.

Non più tardi del 31 gennaio 1908 le Associazioni concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1° lo statuto, accompagnato dagli eventuali regolamenti, ed il bilancio consuntivo almeno dell'ultima annata;

2° una relazione, che illustri in ogni loro parte le operazioni del sodalizio, la quale deve contenere ragguagli intorno:

a) al movimento degli associati e dei capi assicurati col valore di stima di questi;

b) alle eventuali modificazioni statutarie ed alle varie vicende sociali;

c) alla mortalità normale ed anormale ed ai danneggiamenti del bestiame agrario, al numero ed al genere dei sinistri, relativamente alla circoscrizione in cui i sodalizi operano;

d) alle malattie epizootiche dominanti nella zona, ai mezzi adottati per combatterle ed ai risultati conseguiti.

Art. 5.

Una speciale Commissione giudicatrice, composta di sette membri, nominata dal Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, delibererà sull'ammissione al concorso dei sodalizi concorrenti, e formulerà, motivandole, le proposte pel conferimento dei singoli premi.

Occorrendo, essa potrà accertare sopra luogo il funzionamento dei sodalizi.

Art. 6.

Saranno titoli di preferenza per il conseguimento dei premi:

1° per le associazioni mutue locali:

a) la personalità giuridica;

b) un ordinamento informato ai principî razionali della mutualità (adozione di una delle due forme a tipo misto « quota fissa e quota di riparto, quota fissa e quota di riparto eccezionale »), della previdenza mercè la costituzione del fondo di riserva, e della difesa del bestiame mediante la vigilanza zooiatrica;

c) e la presentazione di notizie e di dati statistici di cui al n. 2 dell'articolo 4, riferibili ad un triennio almeno anteriore alla data della domanda di ammissione.

2° per le federazioni delle associazioni mutue locali:

a) la personalità giuridica;

b) un solido ordinamento economico che offra le maggiori guarentigie di ausilio durevole ed efficace alle associazioni affiliate;

c) documenti che attestino del regolare funzionamento per almeno durante un esercizio finanziario.

Art. 7.

Alla spesa occorrente per i premî in denaro, per le medaglie e per le indennità alla Commissione giudicatrice è assegnata la somma di L. 18,000 che sarà pagata sul cap. 45 del bilancio per l'esercizio corrente e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Gallo.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli italiani morti nell' ospedale « Umberto I » di San Paulo del Brasile, dal 1° aprile al 30 giugno 1906.

Vannucci Domenico fu Rinaldo, d'anni 37, nato a Lucca, carbonaio, morto il 2 aprile.

Gasparini Valentino fu Vincenzo, d'anni 60, nato a Venezia, falegname, morto il 3 id.

De Pasquale Vincenzo fu Ferdinando, d'anni 64, nato a Napoli, barbiere, morto l'8 id.

Sacchetto Marco fu Massimiliano, d' anni 40, noto a Rovigo, fabbro, morto il 15 id.

Pedrini Carolina fu Massimiliano Quaresi, d' anni 42, nata a Padova, donna di casa, morta il 25 id.

Ranolli Nicola fu Pasquale, d'anni 56, nato a Catanzaro, colono, morto il 4 maggio.

Soncin Albino di Angelo, d'anni 39, nato a Rovigo, colono, morto il 5 id.

Martim Alfonso fu José Ferreira, d'anni 47, nato a Porto (Portogallo), operaio, morto il 9 id.

Lonis Regina fu Luigi, d'anni 35, nata a Cagliari, donna di casa, morta l' 11 id.

Giaroni Eugenio, fu Alessandro, d'anni 60, nato a Verona, falegname, morto il 13 id.

De Andreis Pietro fu Ferdinando, d' anni 53, nato a Como, stuccatore, morto il 16 id.

D'Agostini Natalina di Vincenzo, d'anni 14, nata a Cosenza, morta il 29 id.

Lavorato Antonietta di Luigi, d'anni 12, nata a San Paolo (Brasile), morta il 6 giugno.

Vitale Antonio di Francesco Paolo, d'anni 23, nato a San Paolo (Brasile), falegname, morto l' 11 id.

Miranda Ciro fu Vincenzo, d'anni 44, nato a Napoli, muratore, morto il 17 giugno.

Sciolla Felice di Raffaele, d'anni 42, nato a Campobasso, fornaciaio morto il 21 id.

Galante Romeo di Pietro, d'anni 36, nato a Padova, pittore, morto il 28 id.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 14 maggio 1906:

Manca Enrico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cagliari, applicato temporaneamente alla procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari, con funzioni di sostituto procuratore generale, cessa da tale applicazione dal 20 maggio 1906.

Con R. decreto del 17 maggio 1906:

Pozolo cav. Gaetano, consigliere della Corte d'appello di Parma, è collocato a riposo, dal 1° giugno 1906, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte di appello.

Giannuzzi-Savelli cav. Alfonso, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, in aspettativa, è collocato a riposo, dal 1° maggio 1906, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

Testa Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Aquila, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L. 400.

Sole Gennaro, giudice del tribunale civile e penale di Napli, è collocato in aspettativa, per infermità, per 3 mesi, dal 1° maggio 1906, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Nannini Michele, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Perugia, a disposizione del Ministero degli affari esteri, è applicato temporaneamente alla procura generale presso la sezione di Corte d'appello in Perugia, con funzioni di sostituto procuratore generale.

Burali d'Arezzo Ernesto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Oristano, applicato temporaneamente alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Perugia, è tramutato alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Perugia.

Angelini Adolfo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cagliari, incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale di Salò, coll'annuo stipendio di L. 600, è tramutato a Sassari, continuando nel detto incarico.

Sisini Giacomo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sassari, è incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Tempio, con l'annua indennità di L. 600.

Foppiano Luigi, pretore del mandamento di Borgomaro, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Lucera, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Isnardi Cesare, pretore del mandamento di Intra, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Lanciano con l'annuo stipendio di L. 4000.

Micillo Pasquale, pretore del mandamento di Chiaravalle Centrale è nominato giudice del tribunale civile e penale di Nicastro, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Seminara Giovanni, pretore del mandamento di Paternò, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Caltagirone, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Angioi Giovanni, pretore del 2° mandamento di Cagliari, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cagliari, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Bozzari Ercole, pretore del 6° mandamento di Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Isernia, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Marri Livio, pretore del mandamento di Recanati, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Gerace, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Sichi Giulio, pretore del mandamento di Scansano, in aspettativa, è confermato nell'aspettativa medesima per giorni quaranta, dal 1° maggio 1906.

Neri Benedetto, pretore già titolare del mandamento di Mirano, in aspettativa, è confermato nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 16 maggio 1906, con l'assegno della metà dello stipendio.

Lo Bartolo Pietro, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Messina, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Messina.

Longiave Salvatore, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Livorno, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Livorno.

Mesce Francesco, uditore destinato in temporanea missione di vice pretore al 2° mandamento di Milano, con indennità mensile, è richiamato al precedente posto di uditore vice pretore presso il 2° mandamento di Roma.

Pierri Vittorio, uditore presso la procura generale della Corte di appello di Catanzaro, è destinato in temporanea missione di vice pretore del 2° mandamento di Milano, con indennità mensile.

I sottonotati, avente i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1904-906:

Canali Emilio, nel mandamento di Carpineti;

Piccioli Francesco, nel mandamento di Pieve San Stefano;

Persico Amedeo, nel 2° mandamento di Firenze.

Sono accettate le dimissioni rassegnate:

da Grenga Paolo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Piperno:

da Frediani Alfredo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Peccioli;

da Capranica Raffaele dall'uffici di vice pretore del mandamento di Amatrice.

Il R. decreto del 19 aprile 1906, relativo al collocamento a riposo del pretore Fumagalli Napoleone, è rettificato come segue:

Fumagalli Napoleone, pretore del mandamento di Desio, è collocato a riposo, dal 1° maggio 1906 e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice di tribunale.

Il R. decreto 26 aprile 1906, nella parte riguardante il vice pretore del mandamento di Guspini, Mathieu Edoardo, è revocato.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto ministeriale del 10 maggio 1906,

Spina Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Avezzano, in aspettativa, è confermato nella stessa aspettativa per sei mesi, a decorrere dal 1° maggio 1906.

De Gruttis Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Chieti, è nominato vice cancelliere della pretura di Civitella Roveto, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Zaccaglia Ferdinando, vice cancelliere della pretura di Giulianova è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Chieti con l'attuale stipendio di L. 1500.

Piccirolli Antonio, vice cancelliere della pretura di Casalbordino, è tramutato alla pretura di Giulianova.

De Nino Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Villa Santa Maria, è tramutato alla pretura di Casalbordino.

Alberto Alessandro, vice cancelliere della pretura di Novara, collocato in aspettativa, per mesi 5, a decorrere dal 16 maggio 1906, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Il decreto ministeriale 3 maggio 1906, col quale Vitale Carlo, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Castrrovillari, fu nominato vice cancelliere della pretura di Chiaromonte, è revocato,

Ferrari Giovanni Leonardo, vice cancelliere della pretura di Campli, sospeso dall'ufficio, dal 1° gennaio 1906, è richiamato in servizio alla stessa pretura di Campli, dal 3 aprile 1906.

Valente Nicola, vice cancelliere della pretura di Piedimonte d'Alife, è privato dello stipendio dal giorno 28 marzo 1906 e sino a nuova disposizione.

Catara Placido, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Messina, è collocato in aspettativa per tre mesi, a decorrere dal 16 maggio 1906, con l'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Con R. decreto del 17 maggio 1906:

Condoluci Carlo, cancelliere della pretura di Cropani, è collocato a riposo, con decorrenza dal 1° giugno 1906.

Montolini Antonio, già cancelliere della pretura di Pieve di Cadore, in aspettativa, è collocato a riposo per infermità, dal 1° maggio 1906.

Colonna Romano Antonio, cancelliere della pretura di Corleone, è collocato in aspettativa per sei mesi, dal 16 maggio 1906, con l'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Bassi Roberto, cancelliere della pretura di Sesta Godano, in aspettativa, è richiamato in servizio dal 1° aprile 1906, ed è tramutato alla pretura di Gallicano.

In tutti i decreti Regi, Ministeriali e Presidenziali ed in tutti gli atti riguardanti la carriera del già cancelliere di pretura Castrocca, al cognome di Castreca è sostituito quello di Castrica.

In tutti i decreti Regi, Ministeriali e presidenziali ed in tutti gli atti riguardanti la carriera del cancelliere di pretura Gelsti, al nome di Alfredo è anteposto quello di Raffaello.

Con decreto Ministeriale del 17 maggio 1906:

Costantini Costantino, già vice cancelliere aggiunto al tribunale di Macerata, dichiarato dimissionario dalla carica, è, a sua domanda, richiamato in servizio, dal 1° maggio 1906, ed è nominato vice cancelliere della pretura di Orvinio, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Marucco Giov. Battista, vice cancelliere della pretura di Poirino, è nominato vice cancelliere aggiunto del tribunale di Milano con l'attuale stipendio di L. 1500.

Ferrero Ercole, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Milano è nominato vice cancelliere della pretura di Poirino, coll'attuale stipendio di L. 1500.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 9 maggio 1906:

Leone avv. Pasquale, è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Siracusa.

Culto.

Con R. decreto dell'8 aprile 1906,
registrato alla Corte dei conti il 4 maggio successivo:

È stato dichiarato irricivibile ed infondato quale denuncia il ricorso del comune di Spezzano Albanese contro la decisione del febbraio 1903 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Cosenza ordinò che fosse iscritta nel bilancio del detto Comune la somma di L. 212.50 per assegno di congrua al vice parroco.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di San Fior di Sopra, in provincia di Treviso, di Treja, in provincia di Macerata e di Casteggio, in provincia di Pavia, è stato con decreto del 13 agosto 1906, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 882,387 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 500, al nome di *Giussiano Maria Maddalena* di Pietro, nubile, domiciliata in Contes, e la rendita n. 1,036,297 per L. 550 al nome di Giussiano Maddalena di Pietro, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Giussiano* o *Giusiano Maddalena* di Pietro, ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 13 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 392,777 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 46,267 della soppressa Direzione di Palermo), per L. 800 al nome di *Caldararo* Assunto fu Salvatore, domiciliato in Ustica, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Calderaro* Assunto fu Salvatore, domiciliato in Ustica, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,226,398 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 300 al nome di Lastricati Giovanna fu Benedetto, moglie di Maghelli Giovacchino fu Giuseppe, domiciliata in Firenze (vincolata per dote dalla titolare), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Lastricati Giovanna fu Benedetto, moglie di Maghelli *Nivardo* Giovacchino fu Giuseppe, domiciliata in Firenze (vincolata per dote della titolare), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,202,811, d'iscrizione per L. 300 (libera) e n. 1,202,807 per L. 170, entrambe al nome di Gatti *Giulia* fu Lelio, minore sotto la patria potestà della madre Tumolo Attilia fu Antonio. vedova di Lelio Gatti, domiciliata in Napoli e l'ultima vincolata per cauzione di Gatti Lelio fu Rocco defunto per la di lui qualità di ricevitore generale dei lotti della provincia di Terra di Lavoro, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gatti *Alessandrina*-Giulia Gabriella fu Lelio, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 1,369,388 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 710, al nome di *Cardone* Annina o Marianna fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Cordone* Marianna fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Bolotti Virgilio fu Marino ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 435 ordinale, n. 111 di protocollo e n. 3237 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bergamo in data 7 febbraio 1906, in seguito alla presentazione del certificato n. 979,356 della rendita di L. 50, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1906.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Frizzoni Teodoro fu Giovanni Leonardo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 13 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 14 agosto, in lire 100.02.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo

fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

13 agosto 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,40 41	100,40 41	101,92 58
4 % *netto*.....	102,28 33	100,28 33	101,80 50
3 1/2 % *netto* .	101,62 39	99,87 39	101,20 55
3 % *lordo*.....	73,25 69	72,05 69	72,36 84

CONCORSI

MUNICIPIO DI NAPOLI

AZIENDA *per la costruzione e per l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica dalle sorgenti del Volturno, di trasformazione, conduttura e distribuzione di energia elettrica in Napoli.*

AVVISO.

In rettificazione del bando di concorso, pubblicato il 24 luglio corrente anno pel posto di direttore tecnico dell'azienda dell'ente autonomo costituito in forza della legge 8 luglio 1904, n. 351, pel risorgimento economico della città di Napoli, si notifica che il termine per la presentazione delle istanze per l'ammissione al concorso viene prorogato dal 30 settembre, alle ore 16 del 30 ottobre 1906.

Dal palazzo municipale di San Giacomo, 3 agosto 1906.

Il sindaco di Napoli
presidente del Consiglio generale dell'azienda
F. DEL CARRETTO.

Il segretario provvisorio
E. BIANCO.

2

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Concorso per titoli al posto di professore ordinario nella Scuola superiore d'agricoltura di Portici per l'insegnamento della chimica agraria.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di professore ordinario nella Scuola superiore di agricoltura di Portici per l'insegnamento della chimica agraria, con lo stipendio annuo di L. 5000.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1.20) dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 31 ottobre 1906, e contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate di questi documenti:

a) titoli ed opere stampate (da inviarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa nell'insegnamento;

b) atto di nascita legalizzato;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato d'immunità penale (di data recente);

e) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

f) laurea d'Università, o d'Istituto superiore.

Ai professori di nuova nomina delle Scuole superiori di agricoltura saranno applicate le norme legislative, che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, 1° luglio 1906.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

3

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3ª), sull'ammissione e sulle promozioni nella magistratura e 3 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3ª), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il R. decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 150 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero di grazia e giustizia e dei culti entro il 31 agosto 1906, col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, indicherà con precisione il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1° è cittadino italiano;

2° ha l'esercizio dei diritti civili;

3° ha conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

4° non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, n. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata con l'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª).

Gli aspiranti che già appartengono all'ordine giudiziario sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti di cui ai n. 1, 2 e 4.

Il diploma di laurea in giurisprudenza potrà essere presentato al Ministero anche cinque giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella capitale del Regno, mediante esame secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo R. decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1. In una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano;

b) diritto romano;

c) diritto costituzionale ed amministrativo;

d) diritto e procedura civile;

e) diritto e procedura penale;

f) diritto commerciale;

2. In una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15, 16, 17, 19, 20 e 21 novembre 1906, alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato abbia conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di

centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportati almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte od orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei, che avranno compiuti i 21 e non ancora i 30 anni di età, conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data anche della laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di L. 1500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie dopo un solo anno di uditorato.

Roma, addì 12 luglio 1906.

Il ministro
GALLO.

3

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

L'avvenimento politico al quale la stampa estera rivolge oggi la maggiore attenzione, è la visita che avrà luogo domani a Kronberg di Re Edoardo d'Inghilterra all'Imperatore di Germania.

Re Edoardo giungerà a Kronberg col treno di Colonia. Sarà atteso alla stazione da Guglielmo II, il quale arriverà al Castello di Federico, stanotte, con treno speciale. Egli condurrà il Re al castello, dove sarà ospite della giovane sorella dell'Imperatore, principessa Federico Carlo di Assia, e dell'altra sorella dell'Imperatore, principessa ereditaria di Grecia. All'una sarà servita la colazione, poi avrà luogo una passeggiata in automobile; alla sera pranzo di gala. Giovedì mattina verso le ore dieci il Re lascierà Kronberg per Marienbad.

Questo sembrerebbe il programma semplice di una più semplice visita di complimento, ma la stampa estera non può acconciarsi per così poco all'incontro dei due Sovrani. I giornali tedeschi, per quanto si sforzino di pubblicare che la visita non segue un piano prestabilito, non possono a meno di ritenere che tra i due Sovrani saranno discusse questioni di suprema importanza, quali la situazione russa, il disarmo e la prossima conferenza dell'Aja.

Nè il Re Edoardo, nè l'Imperatore Guglielmo saranno assistiti dai loro ministri; soltanto l'ambasciatore d'Inghilterra a Berlino accompagna il suo Sovrano e Guglielmo II non avrà seco che il primo segretario del Ministero degli esteri, amico personale del gran cancelliere von Bülow.

La visita durerà un sol giorno.

* * *

Un altro fatto saliente di questi giorni è la malattia del Sultano di Turchia, perocchè s'egli dovesse soccombere alla malattia che lo travaglia, ne potrebbero derivare serie e gravissime conseguenze per l'eterna questione balcanica, specialmente in questi giorni di gravi fermenti serbi, austriaci, macedoni e greco-bulgari. È pertanto legittima l'apprensione che la malattia del Sultano suscita specialmente a Vienna che è sempre il centro della politica balcanica. Fortunatamente le ultime notizie ufficiali dicono che la malattia di Abdul-Hamid è cosa leggera, in via di guarigione, e che egli continua ad occuparsi degli affari di Stato.

* * *

Dopo che la regina Guglielmina vide deluse le sue speranze di maternità, più di un giornale estero e specialmente qualche giornale inglese, vanno occupandosi della successione al trono d'Olanda. Questa, in caso di estinzione della linea diretta, sarebbe devoluta alla sorella del Re Guglielmo III, la principessa Sofia; ma essendo questa premorta, si dovrebbe devolvere al suo successore diretto che è il granduca regnante di Sassonia Weimar. Se non che la costituzione olandese stabilisce che il Re d'Olanda non possa avere un'altra corona, perciò il granduca di Sassonia Weimar in caso di successione al trono di Olanda, dovrebbe scegliere tra il suo granducato e il regno d'Olanda. Ma tutto ciò sperano gli olandesi che non avverrà e che la regina Guglielmina darà loro un diretto erede al trono.

In argomento il *Berliner Tageblatt* riceve da Amsterdam come si assicuri colà che affinchè la Regina Guglielmina, che ha sofferto pochi giorni fa un aborto, si riguardi, sarà nominato reggente il principe consorte Enrico di Meklemburgo. Quando poi sarà venuto il momento di regolare la questione della successione al trono, il principe consorte Enrico verrà in prima linea.

* * *

La questione cretese fa tutti i giorni un passo avanti e non c'è più dubbio che sarà risolta col migliore gradimento delle quattro potenze protettrici; però ogni giorno appiana nuovi ostacoli.

I circoli ufficiali ateniesi sono propensi ad accettare per ora la soluzione del problema cretese, proposta dalle potenze, tranne però la clausola del controllo finanziario. Per evitarlo si è avanzata una controproposta: il prestito occorrente per far fronte alle difficoltà finanziarie cretesi sarebbe coperto interamente dalla Grecia, e le potenze non avrebbero quindi nessuna ragione di insistere al controllo. Del resto, ciò conferma quanto si scriveva fin dal 14 luglio da Atene a proposito di una sottoscrizione patriottica.

Il Re Giorgio ha intanto telegrafato allo Czar e a Eduardo VII insistendo perchè recedano dalle proposte fatte e perchè interpongano i loro buoni uffici affinchè sia accettata la soluzione proposta dalla Grecia, giacchè altrimenti il principe Giorgio non potrebbe tenere più oltre l'ufficio di alto commissario delle potenze.

In memoria di Re Umberto I

Ieri, alle 10.30, fu solennemente inaugurato il monumento che la patriottica città piemontese, ha eretto a perenne omaggio alla memoria di Re Umberto I.

Assistevano alla cerimonia il prefetto, comm. Lucio, in rappresentanza del Governo, gli onorevoli senatori Rattazzi, Borgatta, Borgnini e Oddone, gli onorevoli deputati Villa, Maggiorino-Ferraris, Carlo Ferraris, Medici, Battaglieri, Borsarelli e Brizzolesi, il generale Goiran, la Deputazione provinciale, la presidenza della Camera di commercio, il sindaco d'Asti, l'ex deputato Frascara, il conte Zoppi, numerosi consiglieri provin-

ciali, il presidente del tribunale, Orlandi, il procuratore del Re, Garrino, ed altre numerose autorità e notabilità.

Il presidente del Comitato, avv. Fortunato, data lettura di una lettera di S. M. il Re e di una di S. M. la Regina Madre che si associarono col pensiero alla cerimonia, e delle molte adesioni, tra le quali applaudite quelle delle LL. EE. gli onorevoli Giolitti e Saracco e di tutti i Consigli provinciali delle antiche Provincie piemontesi, espose il lavoro compiuto dal Comitato.

Venne quindi calata la tela che copriva il monumento, mentre la musica militare intuonava la marcia reale e il numeroso pubblico applaudiva entusiasticamente.

Il monumento è opera del comm. Belli, professore della R. accademia albertina di Torino. La statua in bronzo rappresenta il Re Umberto in grande uniforme da generale. Il basamento in granito di Baveno, ha forma di esedra a larga curvatura e vi sono inquadrati due grandi bassorilievi in bronzo, raffiguranti la visita di Re Umberto ai colerosi a Napoli e l'episodio del quadrato di Villafranca.

S. E. il senatore Rattazzi pronunziò poscia, fra applausi, un elevato discorso;

Di Re Umberto - egli disse - si ricordano generalmente la bontà, la generosità, il coraggio e le altre eminenti doti di cuore, che tanto lo fecero amare e rimpiangere da tutta Italia; la storia imparziale gli riconosce altre e maggiori virtù.

Se Vittorio Emanuele II ebbe a superare difficoltà e pericoli epici per rendere l'Italia una, indipendente e libera, non minori cimenti e ostacoli ha sostenuto il Re Umberto per far salda la unità italiana che difficoltà economiche e finanziarie, passioni di partiti all'interno e cupide gelosie all'estero hanno lungamente minato.

L'opera del sovrano, nei 22 anni di suo non facile regno, sorretta da ingegno, da forte e costante volere, da abnegazione sino al sacrificio, ha lasciato orma larga e profonda nella vita economica e feconda del paese.

Nessun italiano amò più del Re Umberto e più nobilmente di lui l'Italia, che voleva grande, onorata, civile e forte nella Roma sua intangibile. Il Re soleva dire che si doveva mirare al conseguimento di questo intento con l'inalzamento morale e intellettuale e col miglioramento economico delle classi lavoratrici, nonchè con la conversazione e il rinvigorimento dell'esercito e della marina, custodi dell'indipendenza e dell'onore nazionale.

A questo duplice scopo il Re Umberto volse l'opera sua, e alle iniziative e insistenze sue devonsi la preparazione e la presentazione al Parlamento dei disegni, che poi divennero leggi, per il risanamento di Napoli e per riforme liberali, economiche e sociali intese a favorire chi soffre e chi lavora.

La marina ebbe in un periodo del suo regno il primato nel mondo per la qualità delle navi. All'esercito consacrò le cure più costanti e premurose, mantenendone intatta la compagine, anche nei momenti più difficili della vita nostra finanziaria.

In tutte le questioni di politica interna ed estera il pensiero e gli atti suoi furono sempre ispirati a intendimenti elevati, intesi unicamente al bene e al decoro d'Italia.

Infine l'on. Rattazzi, dopo avere con calde parole espresso il dolore del paese per la crudele, tragica fine del compianto Re, e stigmatizzato gli assassini che non escono da alcun partito, ma dall'alcoolismo e dal vizio, disse che costoro non solo non raggiunsero il loro intento di intimorire Governo e popolo che vorrebbero far scendere alla dissoluzione di ogni società civile, ma determinarono invece la manifestazione di una corrente irresistibile di patriottismo che corse l'Italia tutta da un estremo all'altro, col rimpianto dell'amato Re Umberto, e con lo spontaneo entusiastico giuramento di fedeltà al Re Vittorio Emanuele III.

E concluse rivolgendo un omaggio a S. M. la Regina Madre, della quale il fulgido nome è indissolubilmente unito a quello del Re Umberto in ogni opera nobile e pietosa e nell'amore del popolo italiano, e al Re Vittorio Emanuele III, custode e mallevadore dell'unità e indipendenza della patria con l'Augusta sua consorte, esempio di ogni virtù nella vita pubblica e privata.

Parlò da ultimo il procuratore generale della Corte di Cassazione di Torino, on. senatore Borgnini.

La catastrofe del " Sirio "

La Navigazione generale italiana comunicò ieri il seguente dispaccio da Cartagena:

« Il piroscafo *Orione* è partito per Genova imbarcando 95 emigranti e quattro passeggeri di seconda classe, superstiti del *Sirio*, oltre l'equipaggio di questa nave ».

***

Dal Commissariato dell'emigrazione viene comunicato il seguente quarto elenco dei passeggeri salvati nel naufragio del *Sirio*:

Amarucci Giuseppe, di anni 7, da Macerata — Amarucci Zeno id. 2, da Macerata — Banfi Felice, id. 17, da Como — Bevacqua Eugenio, id. 15, da Campania — Biorci Celestina, id. 30, da Acqui — Biorci Battista, id. 36, da Acqui — Biorci Giovanni, id. 34, da Acqui — Biorci Vincenzo, id 13, da Acqui — Bottero Maria, id. 23 da Acqui — Buban Stefano, id. 19 da Ogulin — Buban Pietro, id. 17, da Ogulin — Canzano Giambattista, id. 28 da Acqui — Celer Felice, id. 46, da Ogulin — Faccini Pio, id. 58, da Mantova.

Felusich Ludovico, di anni 28, austriaco — Filiberti Maria id. 35, da Torino — Flich Felaieto (?) Giorgio, id. 19, da Rossano — Gracitano Antonio, id. 56, da Gerace — Laguzzi Carlo, id. 36, da Alessandria — Livi Salvatore, id. 34, da Lucca — Lucotti Alessandro, id. 18, da Mortara — Mainetto Costantino, id. 28, da Genova — Maggi Giulio o Emilio, id. 50, da Torino — Marzano Maria, id. 28, da Napoli — Moschella Salvatore, id. 62, da Castroreale — Masso Domenico, id. 42 da Torino — Menichelli Luigi, id. 30, da Macerata.

Moggianesi Giuseppe, di anni 29, da Macerata — Molinari Pietro Battista, id. 43 da Genova — Nebbiolo Gaspare o Lorenzo, id. 50 da Asti — Orefice Tullio, id. 16, da Como — Prinzato Giovanni, id. 16, da Acqui — Sciarrone Antonino, id. 42, da Monteleone — Toffano Angelo, id. 41, da Gerace — Vannucci Giuseppe, id. 16, da Lucca.

I seguenti nomi di superstiti non hanno potuto essere identificati con quelli iscritti nell'elenco dei passeggeri del *Sirio* formato prima della partenza dall'Ispettorato dell'emigrazione di Genova:

Arigne De Oliveira, sacerdote — Barcero Tommaso — Bonci Giulio — Bonci Maria — Bonci Zelinda — Calisi Antonio — Chiavacci Umberto — Chilardo Ciro — De Peder Anselmo — Gargovich Giorgio — Marisolo Paolo — Morelli Brigida — Pollardo Fausto — Rivardo Lucia — Scannati Giovanni — Scannarati Rosa — Torrio Giovanni.

***

Alcune informazioni comunicate dal Ministero dell'interno espongono l'azione del Governo dopo il disastro del *Sirio*. Esse recano:

« Fino dal giorno 6 corrente si trova nelle acque di Cartagena il piroscafo *Adria*, della Navigazione generale italiana, il quale viene adibito per temporaneo ricovero di tutti quegli emigranti che non intendono di riprendere subito il viaggio: le spese di

vitto e di medicinali per costoro sono a tutto carico della Navigazione.

« Il Commissario di emigrazione (il quale, per chi lo ignora, dipende dal Ministero degli affari esteri) ha pure disposto, fino dai primi giorni in cui ebbe a verificarsi il disastro del *Sirio*, che i vapori *Italia*, della Veloce e *Ravenna*, della Società Italia, in partenza da Genova per il Plata, facciano gli scali di Cartagena e di Capo Palos allo scopo di imbarcare quei superstiti che intendessero proseguire il viaggio, disponendo che costoro al loro arrivo ai porti di destinazione trovino gli agenti consolari e la Società di patronato, ausilio e soccorsi ».

« Il vapore *Orione*, inviato espressamente da Genova a disposizione di coloro che volessero far ritorno a quel porto, è già partito ieri da Cartagena avendo a bordo 95 emigranti, tra i quali 4 passeggeri di 2ª e 10 di 1ª.

« Circa poi l'addebito mosso al Governo per non aver provveduto per una inchiesta allo scopo di assodare le varie responsabilità nello speciale interesse degli emigranti, si rileva che l'articolo 112 del Codice di marina mercantile dispone quanto segue: « se una nave abbia naufragato, o per qualunque altro sinistro siasi perduta, come pure ogni qualvolta si siano verificati accidenti e collisioni, si procederà dall'autorità marittima nello Stato o dall'autorità consolare all'estero ad inchieste ed indagini sulle cause del sinistro e sulla condotta del capitano e dell'equipaggio ».

« Sebbene per l'anzidetto articolo l'autorità consolare locale fosse *ipso jure* investita dell'incarico di compiere l'inchiesta, pure per maggior garanzia tale incarico fu affidato espressamente al console generale di Barcellona, comm. De Gaetani, il quale la sta compiendo con la scorta di precise direttive al Ministero della marina e dal Comitato di emigrazione.

« A cura poi del predetto console generale furono diffidati i singoli emigranti, ed i capi di famiglia a non rilasciare ricevute di indennizzi o di altri compensi ed a fare le più ampie riserve per tutto ciò che potesse loro competere per la perdita del bagaglio e degli altri effetti di loro proprietà.

« Il governo non appena riceverà il rapporto del R. console generale non mancherà sulla base delle proposte fatte da detti funzionari, di dare speciali attestati di benemerenza a tutti coloro che si adoperarono per rendere meno sensibili le dolorose conseguenze del disastro ».

***

Odierni dispacci da Cartagena dicono:

« Ieri il *Sirio* si tagliò in due parti; la poppa colò a fondo e la prua rimase sugli scogli, ove si bilancia a fior d'acqua ».

« È giunto il piroscafo *Ravenna* per trasportare al Brasile i naufraghi del *Sirio* colà diretti. »

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Giolitti a Cuneo. — Il Consiglio provinciale ha rieletto ieri all'unanimità a proprio presidente S. E. Giolitti, il quale rioccupò il seggio fra vivi e prolungati applausi.

L'on. Giolitti propose ed il Consiglio unanime approvò di iniziare i lavori inviando un telegramma di ossequio alle LL. MM. il Re e la Regina, che la provincia di Cuneo ha l'onore di ospitare.

Consiglio provinciale. — Sotto la presidenza del consigliere Tomassi il Consiglio provinciale di Roma si è riunito ieri in seduta pubblica.

Proceduto si all'elezione dell'ufficio di presidenza risultarono eletti:

Presidente del Consiglio — Votanti 36 — Maggioranza 19.
Tittoni 27 — Schede bianche 5 — Disperse 4.
Vice presidente — Votanti 36 — Maggioranza 19.
Ludovisi 23 — Schede bianche 9 — Disperse 4.
Segretario — Votanti 35 — Maggioranza 18.
Paris 31 — Disperse e bianche 4.
Vice segretario — Votanti 35 — Maggioranza 18.
Marucchi 26 — Disperse 9.

Il comm. Ludovisi, prendendo possesso dell'ufficio di presidenza pronunziò brevi parole di circostanza.

Quindi il Consiglio discusse la relazione della Commissione di inchiesta per l'elezione del mandamento di Soriano, approvandosi l'annullamento parziale dell'elezione per le sezioni di Soriano e Vignanello.

Sulla proposta:

« Relazione della Commissione incaricata di riferire sulla domanda per concessione di sussidio alla ferrovia Civitacastellana-Viterbo ed alla tramvia Roma-Frosinone », la discussione fu lunga, animata, interessante.

Vennero, approvati, con lievi modificazioni introdottevi dal consigliere on. Zegretti i due ordini del giorno presentati dalla Commissione.

Il primo di essi per la ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo propone di accordare ai signori Ryckaert e Renders un sussidio chilometrico per tale ferrovia di L. 500 al km. e per una durata di 35 anni; previo deposito cauzionale di L. 20,000 da devolversi alla provincia ove la ditta non iniziasse i lavori entro due anni dal giorno di concessione; e, fra varie altre condizioni dettate dalla Commissione per garantire il miglior funzionamento possibile della ferrovia, riservando alla provincia una partecipazione ai prodotti sull'eccedenza di quei proventi che bastassero a ricoprire le spese vive dell'esercizio.

Il 2° per la tramvia Frascati-Frosinone, che viste le domande del sig. Antonino Clementi e della Ditta Leon Monniez, propone di accordare alla tramvia suddetta la concessione del diritto di posa dei binari, per anni 60, sulle strade provinciali ed un sussidio di L. 200 al km. per 35 anni e per tutti i 119,445 km. della linea.

Naturalmente anche questa concessione è subordinata a diverse clausole quali un deposito cauzionale di L. 60,000; la condizione che la linea sia compiuta entro il 31 dicembre 1909; che le tariffe debbono essere concordate con l'Amministrazione;

che decorso tutto il termine della concessione il materiale fisso, piani scaricatori, stazioni, case cantoniere, ecc., della linea anche se non eseguito su proprietà provinciale, passi in proprietà della Provincia senza alcun compenso al concessionario;

che le correzioni stradali occorrenti per l'impianto della tramvia, preventivamente concordate coll'Amministrazione provinciale siano eseguite a cura e spese del concessionario. eccezione fatta per la correzione Anagni-Acuto, per la quale la Società ha l'obbligo della esecuzione dei lavori secondo il progetto dell'U. T. prov. e dell'anticipazione dei fondi, salvo a ricevere dall'Amministrazione provinciale il 32.50 0/0 del loro importo secondo il collaudo definitivo e con facoltà di riscuotere dai Comuni la quota di contributo del 35 0/0 ai medesimi spettante;

e che il concessionario riservi alla Provincia una partecipazione ai loro prodotti sull'eccedenza di quei proventi che bastino a ricoprire le spese vere di esercizio.

Presentato dai consiglieri De Sanctis-Mangelli, Borghese, Passerini, Rossi-Isabelli, Polidori, Lucernari, Baccelli, Grasselli, Del Gallo, Ferrari, Franceschini, Sindici e Scarpellini, venne pure approvato quest'altro ordine del giorno:

« I consiglieri sottoscritti, affermata la necessità, già riconosciuta dalla stessa ditta richiedente, del congiungimento alla principale Roma-Frosinone delle branche Genazzano, San Vito, Civiliano, Tivoli; Frosinone-Piperno; Frosinone-Sora; vista la domanda della ditta Leon Monniez pregano la deputazione provinciale perchè inviti la ditta stessa a presentare entro sei mesi i relativi progetti e chiedono che il Consiglio si associ alla loro preghiera ».

Su proposta Tomassi la continuazione della sessione ordinaria del Consiglio venne rinviata al 31 dicembre p. v.

Biglietti da 1 e 2 lire. — Col 21 dicembre rimarranno prescritti i buoni di cassa da una o due lire emessi in virtù dei RR. decreti 4 agosto 1893 n. 452 e 21 febbraio 1894 n. 49 e dell'art. 14 della legge 22 luglio 1894 n. 339.

Si avvertono pertanto i detentori dei buoni medesimi che questi potranno essere cambiati in moneta divisionale d'argento non oltre il 31 dicembre del corr. anno nella Tesoreria centrale del Regno. in tutte le sezioni della R. tesoreria provinciale e da tutti gli uffici postali del Regno.

Ferie. — Il R. Museo e la R. Galleria Borghese resteranno chiusi al pubblico, per cagione di lavori fino al 15 ottobre prossimo venturo.

Camera di commercio di Roma. — Presso la locale Camera di commercio è ostensibile il testo delle principali modificazioni introdotte nella nuova tariffa doganale spagnuola così generale come convenzionale, limitatamente ai prodotti che più interessano il commercio italiano con la Spagna.

Ciò valga di norma per gli esportatori del distretto camerale di Roma.

Per il commercio italo-serbo. — In seguito alla sospensione di scambi fra la Serbia e l'Austria-Ungheria, il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha rivolto vivi eccitamenti alle Camere di commercio ed, anche direttamente, agli esportatori ed industriali italiani dei generi. che hanno maggiore probabilità di consumo in Serbia, affinchè colgano l'occasione di conquistare, nel mercato serbo (rimasto quasi libero dalle importazioni austro-ungariche) quel posto, al quale, mercè il progresso delle nostre produzioni. possono razionalmente aspirare.

In pari tempo ha dichiarato di mettersi a completa disposizione delle ditte nazionali per fornire loro tutte le indicazioni all'uopo necessarie.

Ribassi ferroviarî per l'Esposizione di Milano. — La direzione generale delle ferrovie dello Stato effettuerà, il giorno 18 corrente, un treno speciale a prezzi ridotti del 75 per cento per facilitare la visita dell'Esposizione di Milano agli abitanti degli Abruzzi, dell'Umbria e della Toscana.

Il treno speciale percorrerà l'itinerario seguente: Sulmona — Aquila — Rieti — Foligno — Perugia — Arezzo — Firenze — Bologna — Milano.

Il ritorno da Milano avrà luogo con altro treno speciale in partenza da Milano il giorno 21 corrente. Non è ammesso il ritorno coi treni ordinari.

Congressi. — Il XV Congresso per la pace universale sarà tenuto a Milano dal 14 al 22 settembre.

Il Congresso internazionale della lotta contro la disoccupazione avrà luogo pure a Milano il 2 e 3 ottobre.

Nel 1909 avrà luogo a Berna il settimo Congresso dell'Istituto sociologico internazionale.

Nuova linea telefonica. — Entro il corrente mese sarà attivata la nuova linea telefonica che congiungerà Udine con due dei più importanti centri della Bassa Friulana, Mortegliano e Palmanova. La linea sarà poscia prolungata fino a San Giorgio e Latisana. Così Udine sarà messa in diretta comunicazione con tutta la provincia della Carnia al mare, da nord a sud e da San Pietro a Maniago, da levante a ponente.

Nelle riviste. — L'*Illustrazione italiana*, nel suo numero 32 del 12 corr. diffusamente narra ed illustra con numerose incisioni il doloroso avvenimento dell'incendio all'Esposizione di Milano. Nel testo vi sono interessanti articoli di Guglielmo Ferrero, di Ugo Ojetti ecc. Gli episodi russi vi sono artisticamente illustrati.

L'Ungheria all'Esposizione di Milano. — Da Budapest telegrafasi che il Comitato ungherese dell'Esposizione di Milano ha deciso la ricostruzione del padiglione ungherese dell'arte decorativa, accogliendo le facilitazioni accordate dal Comitato generale dell'Esposizione di Milano.

Marina militare. — La R. nave *Dogali* è partita da San Diego per San Francisco. La *Marco Polo* è partita da Kobe per Yokohama. L'*Aretusa* è giunta a Suda.

Marina mercantile. — Il *Konigin Luise*, del N. Ll. è partito da New-York per Genova. Da Hong-Kong è partito per Singapore il *Caprio*, N. G. I. Il giorno 11 partì da Buenos-Aires per Santos e Genova il piroscafo *Toscana*, della Società Italia.

ESTERO.

Produzione dell'oro. — Nel mese di luglio ultimo scorso la Nuova Zelanda produsse 62,807 once d'oro, valutate a sterline 254,911, contro 42,955 once, valutate a sterline 172,896 nel luglio 1905.

L'estrazione dell'oro nell'Australia dal suo inizio ammonta ad un totale di 15,926,414 once, calcolate a sterline 67,651,100.

L'ignoranza dei coscritti della Pomerania. — Il *Daily Telegraph* ha dal suo corrispondente da Berlino che il ministro della guerra prussiano è da qualche tempo occupato a risolvere questo problema: Deve un giovane di intelligenza limitata o di mente ammalata servire nell'esercito?

Una Commissione di medici militari sta studiando direttamente la questione sui giovani soldati prussiani. Alcuni esperimenti, fatti sui coscritti di Pomerania, hanno dato risultati straordinari.

Furono fatte a questi giovani domande alle quali un bambino avrebbe risposto. Su cento uomini presi a caso, novanta non sapevano il colore del francobollo da dieci centesimi. Settantacinque, su duecento coscritti, dichiararono che il francobollo da cinque centesimi è azzurro, mentre è verde. Tra altri centocinquantotto non furono capaci di rilevare i punti principali di un aneddoto. Un esercizio di aritmetica infantile fu risolto erroneamente da ottantacinque su cento soldati. Centotredici su duecento non seppero spiegare che cosa fosse l'invidia e su altri duecento, centosei non poterono neppur dire che cosa fosse il contrario di coraggio.

Secondo i giornali tedeschi, questa miserabile condizione intellettuale è dovuta alla scarsezza delle scuole.

Una missione scientifica. — Una missione scientifica francese partirà quanto prima per l'Africa per studiarvi la malattia del sonno.

Lo scopo di questa missione consisterà specialmente nel ricercare la causa di questa terribile malattia, che sembra dovuta, come l'ha esposto il professore Blanchard, a un microbo chiamato *trypanosomo*.

Questa affermazione, che riposa su numerose prove, è stata combattuta da alcuni scienziati stranieri, che hanno tentato di opporre altri argomenti a quelli che sono stati messi avanti.

La nuova missione dovrà dunque decidere sul luogo quale sia il valore di questa teoria contraddittoria.

Se, come tutto permette di supporlo, i suoi lavori confermeranno che la malattia è di origine microbica, gli scienziati cercheranno di combattere il flagello con una terapeutica appropriata che rientrerà verosimilmente nel dominio delle sieroterapia.

Si vede che il cómpito della missione è specialmente importante e delicato.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 13. — Il *Temps* ha da Costantinopoli che il Governo francese non sembra disposto a negoziare a Parigi la soluzione della questione relativa all'*hinterland* della Tripolitania. La questione sarà risolta a Costantinopoli, dove i negoziati non sono mai stati interrotti.

A causa della malattia del Sultano è però poco probabile che il Governo tripolino dia seguito ai suoi progetti di occupazione.

La situazione generale è calma.

Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi ad Yildiz-Kiosk.

PARIGI, 13. — Una nota ufficiosa dichiara insussistente l'intervista pubblicata circa l'attitudine del Governo nel caso che la legge di separazione non fosse accettata dalla Chiesa.

La Nota afferma che tale dichiarazione non proviene nè dal Gabinetto nè da alcun funzionario autorizzato del Gabinetto del Ministero dell'istruzione pubblica o dell'Amministrazione del culto.

PIETROBURGO, 13. — La calma essendo ristabilita a Pietroburgo, tutti i reggimenti della guardia ritorneranno il 15 agosto al campo di Krasnoje-Selo per le manovre.

PIETROBURGO, 13. — Una cinquantina di commessi di negozio disoccupati hanno devastato la scorsa notte dopo uno spettacolo di ballo un teatro nella località Vsevolojskaja, nelle vicinanze di Pietroburgo, ed hanno crivellato di ferite l'impresario, un artista ed un impiegato del teatro.

Le scene di devastazione hanno durato fino al mattino.

I devastori hanno pure rotto i vetri delle ville e di un albergo nelle vicinanze del teatro.

VARSAVIA, 13. — Iersera le truppe hanno fermato e circondato presso Varsavia, lungo la ferrovia della Vistola, i treni rigurgitanti di viaggiatori che tornavano dalle escursioni domenicali. La polizia ha perquisito i viaggiatori ed i vagoni ed ha arrestato cinquanta persone. Poi, dopo tre ore di fermata, ha fatto circolare nuovamente i treni.

SOFIA, 14. — Il Consiglio dei ministri, per evitare nuovi eccessi anti-greci, ha deciso di prendere le più severe misure militari e di ordinare specialmente di tirare a palla contro gli autori dei disordini.

Il Consiglio ha votato centomila franchi a favore della popolazione senza ricovero di Anchialo, decidendo di inviarvi tende.

MONACO DI BAVIERA, 14. — L'ex ministro delle finanze bavarese barone Riedel è morto la scorsa notte in una clinica ove subì ieri un'operazione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 13 agosto 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	756 12.
Umidità relativa a mezzodì	37.
Vento a mezzodì	W
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso
Termometro centigrado	massimo 33 2.
	minimo 20.9.
Pioggia in 24 ore	— —

13 agosto 1906.

In Europa: pressione massima di 764 sull'Austria, minima di 749 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito fino a 4 mm. all'estremo nord; temperatura poco variata; qualche pioggiarella e temporale sul versante Adriatico.

Barometro: minimo a 760 in Sicilia, massimo a 763 all'estremo nord.

Probabilità: venti deboli o moderati in prevalenza del 1° e 2° quadrante; cielo vario sull'alta Italia con qualche temporale, in gran parte sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 12 agosto 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio ...	sereno	calmo	28 0	22 8
Genova	sereno	calmo	28 9	23 6
Massa Carrara ...	sereno	calmo	31 5	21 0
Cuneo	1/2 coperto	—	27 8	20 7
Torino	1/2 coperto	—	27 2	18 8
Alessandria	coperto	—	31 0	20 0
Novara	sereno	—	20 9	27 2
Domodossola	3/4 sereno	—	39 9	14 8
Pavia	coperto	—	31 2	18 5
Milano	1/2 coperto	—	32 0	20 1
Sondrio	sereno	—	30 0	15 1
Bergamo	coperto	—	28 0	20 1
Brescia	sereno	—	31 0	20 5
Cremona	—	—	—	—
Mantova	sereno	—	30 0	20 0
Verona	sereno	—	29 6	18 9
Belluno	1/4 coperto	—	26 5	16 9
Udine	sereno	—	28 3	20 2
Treviso	sereno	—	30 1	19 6
Venezia	1/4 coperto	calmo	28 0	21 5
Padova	sereno	—	26 8	17 4
Rovigo	1/2 coperto	—	28 8	18 0
Piacenza	nebbioso	—	29 2	18 1
Parma	sereno	—	30 4	21 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	29 0	20 5
Modena	sereno	—	28 1	19 3
Ferrara	1/2 coperto	—	27 8	19 6
Bologna	sereno	—	27 9	21 6
Ravenna	sereno	—	26 2	18 8
Forlì	sereno	—	29 0	16 0
Pesaro	sereno	calmo	29 8	19 6
Ancona	3/4 coperto	mosso	29 0	21 0
Urbino..	sereno	—	26 5	19 9
Macerata	sereno	—	29 4	20 7
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	30 0	21 0
Perugia	sereno	—	30 5	17 9
Camerino	sereno	—	27 0	18 0
Lucca	sereno	—	31 1	20 1
Pisa	sereno	—	30 6	17 8
Livorno	sereno	legg. mosso	28 8	22 9
Firenze	sereno	—	30 7	20 0
Arezzo	sereno	—	32 6	20 4
Siena	sereno	—	30 2	21 4
Grosseto	sereno	—	33 3	19 0
Roma	sereno	—	31 3	20 9
Teramo	1/4 coperto	—	29 6	18 6
Chieti	coperto	—	27 8	20 5
Aquila	sereno	—	28 3	16 2
Agnone	3/4 coperto	—	25 9	16 6
Foggia	sereno	—	33 0	20 0
Bari	3/4 coperto	calmo	28 7	21 8
Lecce	sereno	—	29 3	22 7
Caserta	sereno	—	32 7	20 0
Napoli	sereno	calmo	23 2	22 0
Benevento	1/4 coperto	—	32 3	21 0
Avellino	1/4 coperto	—	27 7	11 6
Caggiano	sereno	—	25 6	18 0
Potenza	3/4 coperto	—	27 4	17 7
Cosenza	sereno	—	31 7	18 5
Tiriolo	sereno	—	22 5	15 0
Reggio Calabria ..	sereno	mosso	30 0	24 0
Trapani	coperto	calmo	29 0	23 5
Palermo	nebbioso	calmo	34 6	20 5
Porto Empedocle ..	1/2 coperto	calmo	27 8	22 5
Caltanissetta	sereno	—	31 0	26 0
Messina	1/4 coperto	calmo	31 0	23 4
Catania	sereno	calmo	31 7	22 3
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	31 9	22 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	31 0	17 4
Sassari	sereno	—	26 5	18 1

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*